



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 222

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 27 febbraio 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori (Riunione n. 5)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria</i>	» 5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 8
<i>Plenaria</i>	» 11
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 14
3 ^a - Affari esteri e difesa:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	» 81
<i>Plenaria</i>	» 81
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 89
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	» 94
<i>Plenaria</i>	» 94
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 103
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	» 111
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Plenaria</i>	» 112

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i>	<i>Pag.</i> 120
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	» 120
<i>Plenaria</i>	» 121
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	» 182
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 191
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i>	» 193

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 195
---------------------------	-----------------

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato IV. Vittime della mafia e testimoni di giustizia</i>	<i>Pag.</i> 196
--	-----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 27 febbraio 2024

Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai Senatori

Riunione n. 5

Presidenza del Vice Presidente
POTENTI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,55

ESAME DI CARICHE RIVESTITE DA SENATORI

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Matteo Renzi, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), fa preliminarmente presente che con lettera del 13 novembre 2023 il senatore Matteo Renzi ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad un procedi-

mento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

In data 15 novembre 2023 il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento.

Dalla domanda del senatore Renzi si desume che il procedimento penale *de quo* configura a suo carico il reato di diffamazione a seguito di querela presentata dal dottor Francesco Basentini – magistrato della Procura di Potenza ed *ex* direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – in relazione ad alcune affermazioni del senatore sull'operato della citata Procura e del predetto magistrato nell'ambito della cosiddetta indagine Tempa Rossa, nonché sulla nomina dello stesso dottor Basentini a capo del DAP, da parte del Ministro della giustizia.

Si precisa peraltro che, da documenti in possesso della Giunta, si evincerebbe che la querela del dottor Basentini e la conseguente imputazione del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale, sia stata originata, in particolare, dalle seguenti dichiarazioni, rilasciate dal parlamentare nel corso della trasmissione televisiva « Non è l'Arena » del 29 maggio 2022: « siccome io so che cosa ha fatto Basentini quando io ero Presidente del Consiglio e siccome so cosa ha fatto quando era al DAP e siccome io ho chiesto le dimissioni di Basentini, se pensa che io stia dicendo qualcosa di non giusto, mi quereli. Aggiungo, l'indagine Tempa Rossa è stata uno scandalo, l'ennesimo buco nell'acqua »; « l'obiettivo non era fare un processo...Basentini si è...ha organizzato...ha indagato partendo da una presunta ipotesi di reato...è stato protagonista di un buco nell'acqua e come premio è andato al DAP. Al DAP è riuscito nell'impresa di non gestire la vicenda COVID ».

Il senatore Renzi ha riferito che, pur avendo egli eccepito dinanzi alla Procura di Potenza l'applicabilità nei suoi confronti delle garanzie di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la sua istanza non sarebbe stata accolta; pertanto, ha inoltrato direttamente la richiesta al Senato della Repubblica.

La relatrice si riserva di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente all'audizione del senatore Renzi.

Viene ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento il senatore RENZI (*IV-C-RE*) che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Porgono domande i senatori BAZOLI (*PD-IDP*) e RASTRELLI (*FdI*), ai quali replica il senatore RENZI (*IV-C-RE*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 dicembre 2023 e proseguito nelle sedute del 16 gennaio e 13 febbraio 2024.

Viene nuovamente ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento il senatore RENZI (*IV-C-RE*), che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Porgono domande i senatori LOPREIATO (*M5S*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), BAZOLI (*PD-IDP*), RASTRELLI (*FdI*) e SALLEMI (*FdI*), ai quali replica il senatore RENZI (*IV-C-RE*).

Congedato il senatore Renzi, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 27 febbraio 2024

Sottocommissione per i pareri

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,20.

(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche *online* e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato *Riparazione pecuniaria*) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato *Pene per la diffamazione*);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

– l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del « direttore o vicedirettore responsabile » di uno stampato periodico che abbia omesso « di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati », qualora « un reato » sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più « diminuita in misura non eccedente un terzo ») e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

– l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;

– l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della « direttiva sul commercio elettronico », al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;

– l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo;

– l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale – che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria – un comma 3-*bis* che consente al giudice di con-

dannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;

– l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in

materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(238) LA PIETRA. – Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza degli oneri e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,30.

Plenaria

177^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
TOSATO*

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che i disegni di legge nn. 466 (« Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria ») e 932 (« Intercettazioni tra l'in-

dagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni ») sono stati rimessi in seduta plenaria dalla Sottocommissione, su richiesta del senatore Cataldi, per un ulteriore approfondimento, e che si procederà alla votazione della proposta di parere nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *RENZI e altri.* – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di mercoledì 21 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna si sarebbe dovuto procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e alla relativa votazione. Tuttavia, stante l'assenza per motivi di salute del relatore, risulta opportuno rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo a domani.

Propone pertanto di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 27 febbraio, e per le ore 8,30 di domani, mercoledì 28 febbraio, confermando invece le sedute di domani delle ore 14 e delle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Tuttavia, i senatori Giorgis e Cattaldi avevano manifestato l'intenzione di proporre alcune proposte di integrazione allo schema di parere, di cui pertanto sollecita l'invio, al fine di poter addivenire alla votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Giustizia)**

Martedì 27 febbraio 2024

Plenaria**129^a Seduta***Presidenza del Presidente***BONGIORNO**

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE informa la Commissione che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) propone di esprimere un parere favorevole inserendo l'osservazione, già ampiamente illustrata in sede di dibattito, di prevedere la possibilità per i candidati ai concorsi in magistratura di poter essere sottoposti a *test* psicoattitudinali prima dell'ingresso nella carriera.

Sulla proposta del relatore si apre un dibattito nel quale interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) che ritiene l'osservazione una provocazione che, peraltro, non tiene conto del grande lavoro svolto sulla valutazione dei magistrati dalla riforma Cartabia che ha operato in particolare anche sulle prerogative del CSM. Quella che i magistrati devono svolgere è un'attività squisitamente intellettuale che deve essere autonoma e indipendente e soggetta soltanto alla legge e non anche a una valutazione di carattere psicologico. Ritiene pertanto che voler inserire una procedura di questa natura tradisca un'idea inaccettabile della funzione giurisdizionale e giudica poco serio che il Parlamento possa prestarsi a una tale operazione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di condividere pienamente le osservazioni avanzate dalla senatrice Rossomando e chiede tempo per poter presentare un parere di carattere alternativo a quello proposto dal relatore.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) interviene a sostegno della proposta di parere che non ha certamente i profili persecutori gli si vogliono attribuire. *Test* di questa natura esistono anche in molti altri concorsi pubblici e, proprio in considerazione della delicatezza della funzione giurisdizionale, il problema è semmai quello di un approfondimento su come poter effettuare queste procedure con tutte le garanzie necessarie.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene inaccettabile che ogni volta che si prova a intervenire per valorizzare la funzione pubblica svolta dai magistrati vi siano atteggiamenti di lesa maestà da parte di coloro che ritengono di farsi portavoce dell'intera magistratura. I *test* psicoattitudinali non solo esistono per molte altre funzioni pubbliche ma, in altri Paesi, anche per i magistrati. Ritiene pertanto che se ne possa parlare senza scandalo e che pertanto la proposta del relatore possa essere accolta. Diversamente dalle accuse dei partiti di opposizione, la maggioranza, infatti, sta cercando di chiudere una stagione di conflitti tra politica e giustizia.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene che la questione circa l'opportunità di introdurre *test* psicoattitudinali per i magistrati rappresenti un tema che merita la più ampia riflessione da parte del Parlamento. Se, infatti, in linea di principio la sua posizione non è contraria all'introduzione di tali *test*, osserva che questi strumenti richiedono competenze tecniche specifiche che la pubblica amministrazione potrebbe non

possedere; inoltre, dalla proposta del relatore non si evince quali potrebbero essere le modalità di svolgimento di tali *test*, dal momento che queste valutazioni differiscono a seconda della funzione svolta. In assenza di ulteriori approfondimenti e chiarimenti, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta.

Il PRESIDENTE invita il relatore a procedere ad una stesura del parere da sottoporre al voto per la seduta di domani. Invita altresì i Gruppi che vorranno presentare un parere alternativo a presentarlo entro domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. – *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine, fissato per le ore 19 di ieri, sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il vice ministro SISTO chiede di avere un congruo lasso di tempo per esaminare le proposte emendative sia del relatore che i relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del Governo, fa quindi presente che la prossima settimana saranno illustrati e votati tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge 806, scelto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(81) *VERINI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) *MIRABELLI e altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) *MARTELLA e altri. – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) *Ada LOPREIATO. – Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla scadenza del termine emendamenti, fissato originariamente per il 25 ottobre, e successivamente rinviato all'8 novembre 2023, sono stati presentati 93 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE chiede una riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del Governo, propone di fissare tale termine per il 13 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(932) *ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine emendamenti, fissato per il giorno 9 gennaio, sono stati presentati 18 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 808, ora all'esame della Camera, sono stati aggiunti due commi all'articolo 103 del codice di procedura penale che trattano il tema oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge in esame, ricorda che sia il tema delle intercettazioni tra l'inda-

gato e il proprio difensore – tema affrontato nel disegno di legge n. 808 – sia quello relativo alla proroga delle operazioni di intercettazione erano stati sollevati nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione. Alla luce delle modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale introdotte con il disegno di legge n. 808, osserva che la Commissione dovrebbe ora intervenire, con il disegno di legge in titolo, solo in materia di proroga delle operazioni e di distruzione delle conversazioni tra indagato e difensore erroneamente intercettate, aspetti non direttamente disciplinati dalle modifiche citate.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice BILOTTI (*M5S*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, diretti a salvaguardare il sistema di garanzie già previste dall'ordinamento vigente. In proposito, ricorda che l'articolo 103, comma 5, del codice di procedura penale, già prevede che non siano consentite le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori; il successivo articolo 271 prevede inoltre l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge ovvero quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti in ragione della professione esercitata. La sistematica del codice di rito, pertanto, dimostra che per stabilire l'utilizzabilità delle conversazioni del difensore con il suo assistito è dirimente la natura professionale del colloquio. È evidente, infatti, che residuano delle « zone d'ombra » in cui non opera la sanzione dell'inutilizzabilità, nei casi per esempio in cui i colloqui tra l'avvocato e l'indagato si svolgano al di fuori dell'attività professionale difensiva e nell'ambito, invece, di una relazione confidenziale. Le proposte di modifica presentate sono quindi dirette a mantenere il bilanciamento previsto dall'attuale sistema, che garantisce pienamente l'espletamento del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. Con riferimento al tema della proroga, infine, sottolinea come sia rischioso limitare, per i reati più gravi, la possibilità di una proroga successiva alla prima; pertanto, auspica che la relatrice e il rappresentante del Governo vogliano accogliere le proposte presentate dal suo Gruppo sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. – *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Erika Stefani, il quale interviene

sulla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, estendendo l'ambito applicativo della disciplina attualmente vigente in tema di esecutività dei pareri di congruità a tutti i soggetti passivi del rapporto professionale, indipendentemente dalla loro natura pubblica o dimensionale.

Al riguardo, ricorda che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, fin dalla XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI.

Con la legge n. 49 del 2023 poi, il legislatore, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa previgente, ha definito equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Inoltre, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente « forte ». L'articolo 2 della predetta legge n. 49 del 2023, infatti, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni e sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

In particolare, l'articolo 7 della legge n. 49 del 2023 ha inoltre stabilito che in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (relativi ai procedimenti di ingiunzione) e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il disegno di legge in titolo, che consta di un solo articolo, è diretto appunto ad estendere la misura disposta dalla legge n. 49 del 2023 in tema di esecutività dei pareri di congruità emanati dagli ordini o dai collegi professionali a tutti i rapporti professionali, indipendentemente dalla natura dei soggetti passivi – debitori – di tali rapporti.

Attualmente infatti la legge n. 49 del 2023 limita l'ambito di applicazione dei pareri di congruità aventi efficacia di titolo esecutivo a « convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro » (articolo 2 comma 1 legge n. 49 del 2023), nonché « alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 » (articolo 2 comma 3 legge n. 49 del 2023).

Con le modifiche previste dal disegno di legge, la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 2023, alternativa a quella di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e basata sull'esecutività del parere di congruità emanato dall'ordine o collegio professionale di riferimento, diviene applicabile a tutti i rapporti professionali, e quindi anche a quelli ordinari, con superamento della limitazione ai rapporti intercorsi tra professionisti e clienti « forti ».

La misura, come indicato nella relazione al disegno di legge, è ispirata ai principi di ragionevolezza e di economia processuale, e mira inoltre a limitare ulteriormente il ricorso al contenzioso giudiziario da parte dei professionisti nei casi di inadempimento dei clienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) invita la Presidenza a sollecitare la calendarizzazione del disegno di legge n. 104 in tema di fine vita, assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 10^a, facendo presente che tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 806**Art. 1.****1.100/1**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1 con il seguente:***« Art. 1.***(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici)*

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

7. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

8. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

9. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

10. Le operazioni di cui al comma 8 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

11. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il

tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

12. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

13. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammessa riesame ai sensi dell'articolo 257. ».

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”. ».

1.100/2

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1, con il seguente:

« Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di comunicazioni, conversazioni, corrispondenza contenuta in dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo o un sistema informatico o telematico contenga comu-

nicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

7. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

8. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

9. Le operazioni di cui al comma 7 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato o convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne

abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

10. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

11. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute acquisite in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzate. ».

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”. ».

1.100/3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, sostituire il capoverso « Art. 254-ter », il seguente:

« Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del

procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »

1.100/4

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti:

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore

successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,

n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'aveente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14;*

i) *sopprimere il comma 16.*

Consequentemente, all'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) all'articolo 252, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Le comunicazioni, conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1.

1-ter. Quando a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.” ».

1.100/5

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per

l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, » con le seguenti: « agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti ri-

spetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente*: « Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14*;

i) *sopprimere il comma 16*.

2. All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: « all'articolo 352, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13”. ».

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera m) apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere ovunque ricorrano le parole*: « o memorie digitali »;

b) *ovunque ricorrano dopo le parole*: « programmi informatici » *inserire le seguenti*: « comunicazioni, conversazioni, o corrispondenza informatica inviate o ricevute ».

1.100/6

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti*:

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema

informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma *1-ter*, 266, comma 1, lettera *b*), 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il

sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14;*

i) *sopprimere il comma 16.*

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: « all'articolo 352, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Le comunicazioni, le conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13”. ».

1.100/7

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari

l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma *1-ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma *5-bis* e *371-bis*, comma *4-bis*, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 mag-

gio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'aveente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14;*

i) *sopprimere il comma 16.*

Conseguentemente,

all'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

« o) l'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. »;

all'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: « conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, » con le seguenti: « conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. »;

all'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica

inviata o ricevuta contenuta nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”. ».

1.100/8

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni,

conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14;*

i) *sopprimere il comma 16.*

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

« o) l'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. ».

1.100/9

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona

offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14;*

i) *sopprimere il comma 16.*

Conseguentemente all'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”. ».

1.100/10

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura

penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la

loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14;*

i) *sopprimere il comma 16.*

1.100/11

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per

il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

h) *sopprimere il comma 14.*

1.100/12

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di un dispositivo, di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole: « o delle memorie digitali »;*

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. »;

g) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. ».

1.100/13

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali »;

f) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presu-

posti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. ».

1.100/14

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi *3-bis* e *3-quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il con-

ferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, »;

e) *al comma 11 sopprimere le parole:* « o delle memorie digitali ».

1.100/15

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per

il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione »;

d) *al comma 10 sostituire le parole:* « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » *con le seguenti:* « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, ».

1.100/16

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comu-

nicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. »;

c) *al comma 7 sopprimere le parole:* « la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ».

1.100/17

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comu-

nicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. »;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. ».

1.100/18

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 1, con i seguenti:

« 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti. ».

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”. ».

1.100/19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 1, sopprimere le parole: « in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, ».

1.100/20

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso « Art. 254-ter », dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

2-ter. Le operazioni di cui al comma 2-bis devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale. ».

1.100/21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 4, primo periodo, dopo le parole « situazione di urgenza » inserire le seguenti: « o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini ».

1.100/22

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire i commi da 6 a 19 con i seguenti:

« 6. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

6-bis. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

6-ter. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o un sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero

per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

6-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

6-quinquies. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257. ».

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.”. ».

1.100/23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che

le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede. ».

1.100/24

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter » al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « del verbale di sequestro » sono sostituite con le seguenti: « del decreto motivato di sequestro ovvero dell'ordinanza di convalida »;

b) al secondo periodo dopo le parole: « Il pubblico ministero, » sono aggiunte le seguenti: « previa autorizzazione del giudice e nel rispetto dei criteri di necessità e di proporzione ».

1.100/25

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso « Art. 254-ter », dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni. ».

1.100/26

STEFANI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sopprimere il comma 10.

1.100/27

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », al comma 10 sostituire le parole: « agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, » con le seguenti: « agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, ».

1.100/28

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 10, dopo le parole: « 406, comma 5-bis, » inserire le seguenti: « 266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter ».

1.100/29

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », al comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 10, dopo le parole: « 371-bis, comma 4-bis, » inserire le seguenti: « quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice, ».

1.100/30

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter » al comma 10 sopprimere le parole: « ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso ».

1.100/31

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter » al comma 11 sopprimere il secondo periodo.

1.100/32

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.100/33

SCALFAROTTO

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1,*

1) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati. »;

2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« Se la richiesta di sequestro del pubblico ministero riguarda comunicazioni, conversazioni o corrispondenza inviata, ricevuta o qualunque ti-

tolo archiviata, si applicano le disposizioni cui agli articoli 103, commi 5, 6, e 7, 269 commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271. »;

b) *all'articolo 2, comma 2,*

1) *lettera e), primo periodo, dopo le parole: « comma 12 » sono aggiunte le parole: « e comma 14 »;*

2) *lettera l), secondo periodo, dopo le parole: « comma 12 » sono aggiunte le parole: « e comma 14 »;*

3) *lettera n), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter comma 14. In tal caso, l'avviso della facoltà di produrre deduzioni ai soggetti ivi indicati, è fornita nel più breve tempo possibile dal pubblico ministero, anche oralmente, al fine di consentire l'esercizio dei diritti difensivi entro il termine di 24 ore ».*

1.100/34

STEFANI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati. ».

1.100/35

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 12 con il seguente:

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni, dei programmi dei dati inerenti a comunicazioni, delle conversazioni o della corrispondenza informatica inviate e ricevute pertinenti al reato nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, al capoverso « Art. 2 », al comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e), la lettera n) e l'ultimo periodo della lettera o).

1.100/36

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 12 con il seguente:

« 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo. ».

1.100/37

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 12 con il seguente:

« 12. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo

idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. ».

1.100/38

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter » al comma 12, primo periodo, dopo le parole: « del duplicato informatico, » aggiungere le seguenti: « mediante l'utilizzo di parole chiave ».

1.100/39

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 12, sopprimere la parola: « strettamente ».

1.100/40

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 12, sostituire le parole: « strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta » con le seguenti: « pertinenti al reato ».

1.100/41

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 12, sopprimere le parole: « in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta ».

1.100/42

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

Conseguentemente al capoverso « Art. 2 », comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e), la lettera n) e l'ultimo periodo della lettera o).

1.100/43

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 13 con il seguente: « Il materiale sequestrato ai sensi del comma precedente, è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. ».

Conseguentemente, all'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: « , memorie digitali ».

1.100/44

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter » al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: « I supporti contenenti il duplicato informatico integrale dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici o delle memorie digitali oggetto di sequestro sono restituiti senza ritardo all'avente diritto. ».

1.100/45

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sopprimere il comma 14.

1.100/46

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sopprimere il comma 14.

1.100/47

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 14 con il seguente: « Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271. »

1.100/48

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 1 », comma 1, capoverso « Art. 254-ter », sostituire il comma 16 con il seguente:

« 16. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. ».

1.100/49

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso « Art. 254-ter », dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

« 16-bis. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati ».

1.100/50

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.100/51

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera d), capoverso « 250-bis », al comma 1, sopprimere le parole: « o della memoria digitale » e sopprimere l'ultimo periodo.

1.100/52

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso « 1-bis », primo periodo, dopo le parole: « comma 12 » aggiungere le seguenti: « e comma 14. ».

1.100/53

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) all'articolo 254, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1, fermo per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo.” ».

1.100/54

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera i).

1.100/55

ZANETTIN

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso « 1-ter. », primo periodo, dopo le parole: « comma 12 » aggiungere le seguenti: « e comma 14. ».

1.100/56

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 2 », comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

« m) all'articolo 354, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1”. ».

1.100/57

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 2 », comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/58

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/59

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, capoverso « Art. 2 », comma 1, lettera o), sopprimere le parole: « in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta ».

1.100/60

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera p).

1.100/61

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera r).

1.100/62

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« Art. 4-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della

cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
« Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

».

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzionalità. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non

dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.

7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.

8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.

9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è

mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.

14. In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.

15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.

16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.

17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.”.

Art. 2.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole: "o 454" inserire le seguenti: ", nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*";

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.";

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole: "ritenere che" è inserita la seguente: "determinati" e le parole: "ancorché protetto" sono sostituite dalle seguenti: "in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti";

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

"Art. 250-*bis*.

(Perquisizioni di sistemi informatici o telematici)

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.";

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e cor-

rispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.”;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, *inserire il seguente*:

“1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.”;

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, *sono aggiunti i seguenti*:

“1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. 1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.”;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole: “custodia riguarda” *sono inserite le seguenti*: “dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero”;

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, *è aggiunto il seguente*: “Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.”;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole: “sistemi informatici o telematici” *sono sostituite dalle seguenti*: “dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali”, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.” e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.”;

m) all'articolo 354, comma 2, *il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti*: “In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osser-

vando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.” e dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.”;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è *inserito il seguente*:

“2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.”;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è *inserito il seguente*:

“2-ter. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.”;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera h) dopo le parole: “al reato” sono *inserite le seguenti*: “e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13,” e dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.”;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis, è *aggiunto il seguente*:

“2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di

cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.”;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è *inserito il seguente*:

“1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.”.

Art. 3.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

“Art. 82-*bis*.

(Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro)

1. I supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.

3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

Art. 82-*ter*.

(Conservazione del duplicato informatico)

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-*ter*, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-*ter*, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-*bis*, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.”.

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 932**Art. 1.****1.1**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

1.2

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta." ».

1.3

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a) è sostituita dalla seguente:**« a) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

"6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di utilizzo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il pro-

prio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili" ».

1.5

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso « 6 », apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata »;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.6

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso « 6 », apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta »;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.7

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso « 6 », sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato. ».

1.8

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:**« 6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato. ».*

1.11

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:**« c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Se l’intercettazione della comunicazione tra difensore e indagato non rispetta i requisiti di legge, è fatto divieto di qualunque utilizzazione o trascrizione. Ogni documento che ne faccia riferimento è immediatamente distrutto e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l’ora*

e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare” ».

1.13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Albo delle utenze telefoniche dei difensori)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità e sono definiti i criteri per la individuazione delle utenze di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 103 del medesimo codice ».

Art. 2.

2.1

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire dalle parole: « Le proroghe successive alla prima » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « Fatto salvo quanto

disposto dal periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri plausibili le ragioni della richiesta del pubblico ministero. ».

2.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. ».

Art. 3.

3.1

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 27 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

71^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Esame e rinvio)

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando innanzitutto come l'Organizzazione

Internazionale della Vigna e del Vino (O.I.V.) sia un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore della vite e dei prodotti derivati, punto di riferimento per i Paesi – attualmente una cinquantina, non soltanto produttori di vino – che rappresentano circa l'ottantacinque per cento della produzione mondiale del vino. L'organismo, che dal 2001 ha sostituito un precedente Ufficio Internazionale per la vigna e il vino istituito nel 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo, ha come scopo quello di informare, assistere, armonizzare, normalizzare e sostenere il settore vitivinicolo, ponendosi quale strumento di audit e di consiglio per le differenti figure della filiera viti-vinicola ed in particolare nelle loro attività normative. Come rimarcato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, fra i principali compiti dell'O.I.V. figurano in particolare la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove. Si evidenzia come fra gli Stati membri l'Italia vanti una posizione di rilievo in seno all'Organizzazione, che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria. Si ricorda inoltre come proprio l'Italia abbia proposto e ottenuto a larghissima maggioranza la nomina dell'attuale Presidente dell'O.I.V., il Professor Luigi Moio, ordinario alla Federico Secondo di Napoli, enologo e produttore vitivinicolo, eletto per un triennio nel luglio 2021.

Il 25 ottobre 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione, è stato adottato in modo consensuale il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, l'Hotel Bouchu D'Esterno, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura.

Nello specifico, il Protocollo in via di ratifica, che si compone di un preambolo e di due articoli, è volto a modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione internazionale della vigna e del vino al fine di localizzare la nuova sede. Più in dettaglio il testo, che nel preambolo richiama la decisione dell'Assemblea generale dell'ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione, all'articolo 1 stabilisce in concreto la modifica normativa necessaria per localizzare la nuova sede dell'Organizzazione presso il capoluogo della storica regione francese della Borgogna.

Il successivo articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo, al deposito dello strumento normativo e alle lingue ufficiali del documento.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del prov-

vedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si ricorda che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'Organizzazione sono a carico esclusivo del Governo francese.

Il provvedimento in esame – come evidenzia l'analisi tecnico-normativa allegata – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Informa quindi che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Petrenga a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcabili sulle Unità della Marina Militare (n. 123)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, finalizzato ad incrementare le capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) dello strumento aeronavale, affiancando agli assetti aerei tradizionali i sistemi a pilotaggio remoto, in

particolare prevedendo l'introduzione in servizio di sistemi ad Ala fissa e ad Ala rotante, adattati alle caratteristiche tecniche delle Unità navali su cui saranno impiegati. Più in dettaglio, il programma prevede la fornitura fino a 5 sistemi APR leggeri/tattici ad ala fissa, con relativa suite di sensori, fino a 9 sistemi APR tattici ad ala rotante, con relativa suite di sensori, nonché la modifica di 26 Unità navali per integrare fisicamente e funzionalmente gli aeromobili a pilotaggio remoto acquisiti. Oltre alla fornitura dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto richiamati, il programma prevede inoltre l'acquisizione del relativo supporto logistico integrato.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma coinvolgerà industrie leader, già operanti negli Stati Uniti e in Italia, dei settori delle costruzioni aerospaziali, della meccanica, della logistica integrata e della cantieristica navale specializzata, con un prevedibile impatto – soprattutto in termini di *know-how* – anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, operanti su tutto il territorio nazionale, e concentrate in particolar modo nelle regioni di Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana, Liguria e Sicilia.

L'onere complessivo del programma è 191,7 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota di 21,59 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa, finalizzati allo studio per l'integrazione fisica e funzionale di sistemi RUAV sulle Unità navali della classe Pattugliatori Polivalenti di Altura (PPA) e l'acquisizione di una prima aliquota di sistemi APR leggeri/tattici integrati con le Unità navali. La medesima scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per gli ulteriori 170,11 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle capacità richieste.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma relativo agli studi e all'acquisizione di mezzi a pilotaggio remoto per espandere la capacità di sorveglianza delle Unità Navali ed ottimizzare l'impiego degli aeromobili convenzionali imbarcati (pagina 22, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti pressoché identico (21,60 milioni di euro fino al 2026).

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) domanda se le finalità dei mezzi a pilotaggio remoto siano esclusivamente di *intelligence* e quale sia la sede prevalente di produzione.

Il sottosegretario Isabella RAUTI riferisce che le regioni che saranno maggiormente coinvolte nell'indotto sono la Lombardia, il Lazio, l'Emilia-Romagna, la Puglia e la Sicilia. Si riserva di fornire una risposta sulla capacità di *intelligence* e ricognizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato « Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei Carabinieri », relativo all'ammmodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei Carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (n. 124)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo, evidenziando come il programma in esame, denominato SMD 12/2023, sia strettamente connesso al piano di rinnovamento della flotta elicotteri dell'Arma dei Carabinieri, che prevede l'immissione in servizio di 30 nuovi elicotteri bimotores intermedi leggeri, denominati *Light Utility Helicopter* (LUH) AW169, che vantano prestazioni *leader* per la categoria di riferimento e significative capacità multiruolo, aspetto che impone un necessario e mirato potenziamento delle capacità addestrative dell'Arma. L'obiettivo del programma, che prevede altresì l'acquisizione del relativo supporto logistico integrato quinquennale, è dunque quello di consentire la migrazione dell'addestramento operativo avanzato degli equipaggi di volo su una piattaforma sintetica, fornita dal simulatore, implementando in particolare la capacità di risposta dei piloti in termini di sicurezza ed efficienza dei mezzi. La piattaforma sintetica in esame rappresenta il più avanzato simulatore di volo disponibile, che, replicando esattamente la cabina dell'elicottero in tutte le sue componenti e con l'aggiunta della funzione *full motion*, fornisce ai piloti gli stimoli sensoriali percepiti durante un volo reale, permettendo di replicare ogni fase della navigazione e consentendo altresì di simulare situazioni di avarie complesse.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informatico e telematico, coinvolgendo in particolare i siti produttivi presenti nel territorio di Varese, con un impatto positivo – soprattutto in termini occupazionali e di valorizza-

zione delle competenze dell'industria nazionale – anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto.

L'onere complessivo del programma è stimato in 29 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

L'oratore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma relativo all'acquisizione di un simulatore di volo del tipo *Full Flight Simulator* (FFS) – Level D, rappresentativo dell'elicottero multiruolo AW169, comprensivo di servizio Supporto Logistico Integrato quinquennale per le esigenze addestrative dell'Arma dei Carabinieri (pagina 26, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (29 milioni di euro fino al 2029).

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 127)

(Parere al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Esame e rinvio)

Il senatore MENIA (*FdI*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 18 del 1979, a formulare un parere, entro il prossimo 22 marzo, in modo da consentire al Governo di emanare un comunicato attestante il raggiungimento delle intese in questione.

Ricorda come tali intese siano finalizzate a garantire, in particolare, la segretezza e la libertà del voto, la parità fra i partiti politici italiani, l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani, la libertà di riunione e di propaganda politica, oltre alle condizioni necessarie per l'approntamento delle sezioni elettorali e per l'applicazione della legislazione italiana all'interno delle stesse.

L'Atto del Governo in esame contiene copia delle Note Verbali concernenti le intese scambiate fra le Ambasciate italiane nelle diverse capitali ed i Ministeri degli Affari esteri dei Paesi di accreditamento, ai sensi

della normativa vigente. A seguito delle formali richieste avanzate dalle Rappresentanze diplomatiche italiane, gli Stati dell'Unione europea hanno confermato la possibilità di svolgere le operazioni elettorali a favore degli italiani residenti negli stessi Paesi, come previsto dalla normativa italiana, assicurando la collaborazione delle locali autorità al fine di garantirne il corretto svolgimento. L'Atto del Governo in esame pone peraltro in evidenza i casi in cui le Autorità locali abbiano concesso il loro assenso subordinandolo a specifiche condizioni che permettano comunque lo svolgimento del voto presso le sezioni elettorali che saranno istituite dalle rappresentanze diplomatico-consolari nei 26 Paesi membri dell'Unione europea.

I termini delle intese raggiunte con i Paesi membri dell'Unione europea sono sintetizzati in una nota allegata al documento, in cui sono posti in evidenza i casi in cui le autorità locali abbiano subordinato il loro consenso a specifiche condizioni, come il richiamo all'opportunità che la campagna elettorale e le elezioni siano organizzate senza ricorrere a mezzi di comunicazione di massa (Belgio) e nel rispetto della normativa locale in materia (Estonia, Germania, Lettonia), la richiesta di istituire sezioni elettorali e di far svolgere le operazioni di voto unicamente o pressoché esclusivamente nell'ambito degli Uffici dell'Ambasciata o dei locali, diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di cultura (nei casi di Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia), l'impegno a comunicare luogo, date, orario e presunto numero di elettori per ciascun seggio esterno alle sedi diplomatico-consolari (Paesi Bassi) e il divieto di ingenerare confusione nello svolgimento della campagna informativa organizzata per la scelta dei rappresentanti locali (nel caso del Lussemburgo). Nel testo viene inoltre precisato che le autorità di Austria, Bulgaria e Romania hanno fatto espresso riferimento alla condizione di reciprocità in relazione all'esercizio del voto da parte dei propri cittadini residenti sul territorio italiano.

Per quanto riguarda la data di svolgimento della tornata elettorale, gli altri Paesi dell'Unione europea non hanno posto obiezioni a che le operazioni di voto possano svolgersi nelle giornate di venerdì 7 giugno 2024, fra le 17 e le 22 (in considerazione del dovere di osservare il riposo sabbatico delle persone di religione ebraica) e di sabato 8 giugno 2024, fra le 7 e le 22, e ciò al fine di permettere il successivo trasferimento in Italia delle schede votate, in ragione del fatto che lo scrutinio sarà effettuato presso le Corti di appello dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio italiano.

Nel sottolineare la necessità di concludere rapidamente l'esame del procedimento, il relatore formula l'auspicio che la Commissione possa orientarsi ad esprimere un parere favorevole, tenendo conto dell'esigenza di consentire ai cittadini italiani lo svolgimento del voto nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea di loro residenza.

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

La senatrice LA MARCA (*PD-IDP*) evidenzia l'impossibilità per gli italiani residenti in Paesi extraeuropei di godere delle medesime condizioni per l'esercizio di voto dei cittadini europei. Richiede quindi di estendere a tutti gli italiani all'estero tali garanzie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 27 febbraio 2024

Plenaria

137^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 9)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa con particolare riferimento ai rapporti con l'India, ricordando che il 17 giugno 2022 sono stati riavviati i negoziati con l'Unione europea, che erano stati sospesi nel 2013, con l'obiettivo di arrivare a concludere un accordo di libero scambio, nonché un accordo sulla protezione degli investimenti e un accordo sulle indicazioni geografiche. Le difficoltà riguardano anche le complessità della realtà agricola e demografica dell'India, che non si presta facilmente a misure di liberalizzazione internazionale.

La ripresa dei negoziati ha beneficiato dei lavori svolti in occasione del Dialogo di Raisina dell'aprile 2022, in cui la presidente della Commissione europea Von der Leyen ha presenziato come « ospite principale » della sessione di quell'anno.

Il Presidente relatore ricorda che il *Raisina Dialogue* è una conferenza multilaterale e multilivello sui principali temi geopolitici e geoeconomici, che si tiene ogni anno a Nuova Delhi a partire dal 2016, a cui partecipano Capi di Stato e di Governo, Ministri, rappresentanti delle imprese e accademici. Ogni edizione si incentra su un ospite principale

(*chief guest*) che nel 2022 è stata, appunto, la presidente Von der Leyen, mentre nel 2023 è stato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Proprio a Nuova Delhi, nel marzo 2023, l'Italia, oltre a stringere un « Partenariato strategico » bilaterale con l'India, ha lavorato attivamente per promuovere il progetto, poi formalizzato con la sottoscrizione del *Memorandum d'intesa* al G20 del 10 settembre 2023, del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), che si pone come alternativa alla via della seta della *Belt and Road Initiative* (BRI) cinese.

I predetti sviluppi sono stati riconfermati anche nell'edizione di quest'anno del *Raisina Dialogue*, che ha riunito a Nuova Delhi dal 21 al 24 febbraio scorsi i rappresentanti di 115 Paesi, e a cui ha partecipato personalmente, anche con l'apporto dell'Ambasciatrice indiana in Italia, Neena Malhotra, che questa Commissione aveva audito nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato, il 22 marzo 2023.

In particolare, ha potuto svolgere numerosi incontri con esponenti di spicco delle realtà politiche e associative indiane, che hanno permesso di valorizzare i tanti punti di contatto comuni in vista del rafforzamento del ruolo dell'Italia quale ponte strategico tra l'India e l'Unione europea. Nel suo colloquio con il Ministro degli affari esteri indiano Jaishankar, già audito anch'egli in Senato il 2 novembre 2023, è emerso un chiaro apprezzamento per la scelta dell'Europa e dell'Italia di ridefinire una strategia geopolitica con al centro il concetto di Mediterraneo allargato connesso con l'India.

In questo senso, il partenariato strategico Italia-India dello scorso anno ha rappresentato un vero salto di qualità non solo nelle relazioni bilaterali con l'Italia, ma anche nei rapporti tra India ed Europa. Sviluppi che costituiscono passi in avanti rispetto ai grandi temi della difesa, della sicurezza, della lotta al terrorismo, oltre che nelle relazioni economico-commerciali tra i Paesi.

Oggi infatti l'India è un punto di riferimento per l'Europa, ma anche per l'intero *Global South*. La Presidenza italiana del G7 avrà quindi il compito di raccogliere l'eredità delle riflessioni emerse durante l'appena conclusa Presidenza indiana del G20 e di concretizzare maggiormente la sinergia tra le regioni.

In questo contesto, e nel quadro del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), l'Unione europea potrà allargare la dimensione del commercio, accorciando ancor più la distanza tra Mediterraneo e Indo-Pacifico, e aumentare anche la sicurezza delle regioni, specialmente a fronte delle pressioni militari cinesi su Taiwan. L'Italia, nel cuore del Mediterraneo, è naturalmente portata ad essere il nodo connettivo del progetto che, visti gli scenari di crisi incombenti nel mondo, diventa ora una priorità.

L'IMEC, a cui hanno aderito India, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Francia, Germania, Italia e l'Unione europea, mira a creare un corridoio ferroviario e marittimo tra India ed Europa attraverso il Medio Oriente, con il sostegno finanziario della *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) del G7 e del *Global Gateway* del-

l'Unione europea, al fine di avviare una nuova fase di integrazione economica tra Europa, India e Vicino Oriente. Il Corridoio IMEC promuoverà lo sviluppo industriale e manifatturiero dell'India, aiutando la democrazia più popolosa del mondo a emergere come una potenza globale impegnata nel sostegno dei valori liberali e dell'ordine internazionale basato sul diritto.

Il Partenariato globale per le infrastrutture PGII (*Partnership for Global Infrastructure and Investment*), pilastro della politica estera USA, è volto a riunire Paesi ad alto reddito desiderosi di investire nella costruzione di infrastrutture in nazioni a basso e medio reddito. Come evidenziato dal presidente Giorgia Meloni a margine dell'accordo sull'IMEC, il Partenariato PGII ha un approccio di tipo egualitario e non predatorio e ha il fine di creare nuove opportunità e prosperità. Rientra quindi perfettamente nel quadro dell'impostazione del Piano Mattei.

La cooperazione italo-indiana è, infatti, strategica anche per quanto riguarda il continente africano, che sarà una delle priorità del G7 a presidenza italiana del 2024, al quale l'India dovrebbe essere invitata come ospite. Peraltro nel vertice del G20 ospitato dall'India lo scorso anno, l'Unione africana è stata invitata a diventare membro permanente, con la creazione del formato « G21 ».

D'altra parte, l'India di Modi si relaziona a livello globale con un approccio pragmatico, anche in vista delle elezioni politiche della prossima primavera 2024. In questo senso, nella regione del Mar Rosso l'India, pur non avendo aderito all'operazione a guida americana *Prosperity Guardian*, ha dispiegato dieci navi da guerra per combattere la pirateria e gli attacchi dei miliziani senza mai menzionare direttamente gli houthi, anche con l'intento di rafforzare le relazioni con l'UE e con gli Stati Uniti.

Il Governo Modi ha una visione di un Indo-Pacifico libero e inclusivo, basato su un sistema regionale neutrale e fondato su precise regole (SAGAR – *Security and Growth for All in the Region*). L'India ha avviato l'*Indo-Pacific Oceans Initiative* (IPOI), cui l'Italia ha aderito a marzo 2023, assumendo la co-presidenza del « pilastro » scientifico dell'iniziativa assieme a Singapore.

Nel quadro regionale in cui cresce l'antagonismo indiano con la Cina, l'India compete per assurgere a portavoce del « Sud Globale ». La partecipazione dell'India al QUAD dell'Indo-Pacifico (*Quadrilateral Security Dialogue* tra Australia, India, Giappone e Stati Uniti), e il ruolo che il Paese può giocare per l'Occidente nella diversificazione economico-commerciale dalla Cina rappresentano, infatti, per Pechino elementi di preoccupazione.

L'azione dell'Italia nella regione è allineata con la Strategia per l'Indo-Pacifico adottata nel 2021 a livello UE, e compresa nelle principali organizzazioni regionali: l'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico), di cui l'Italia è *partner* di sviluppo dal 2020; la IORA (*Indian Ocean Rim Association*) e il PIF (*Pacific Islands Forum*), di cui si è *partner* di dialogo rispettivamente dal 2019 e dal 2007. L'Italia è inoltre

fra i membri fondatori della CDRI (*Coalition for Disaster Resilient Infrastructure*), a trazione anglo-indiana, che mira a promuovere la resilienza delle infrastrutture a rischi climatici e disastri naturali.

Lo scambio commerciale tra Italia e India è in rapida crescita e ha raggiunto nel 2022 il *record* di 14,9 miliardi di euro. Attualmente, sono 700 le società italiane che investono in India, di cui 300 con propri stabilimenti. Fra gli investimenti di maggior rilievo, con primaria partecipazione italiana, è il progetto di connessione in fibra ottica Blue-Raman, che collegherà l'India con l'Italia e successivamente da lì anche con l'Europa e con le altre aree dell'Indo-Pacifico. Blue, il ramo mediterraneo dell'infrastruttura, renderà Genova un nuovo snodo per il traffico tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia collegando Italia, Francia, Grecia e Israele alla sezione Raman, che collegherà Giordania, Arabia Saudita, Gibuti, Oman e India.

Nell'ambito della transizione energetica, l'obiettivo è quello di sviluppare entro il 2030 la produzione di 500 gigawatt da fonti rinnovabili e rafforzare il posizionamento di importanti società italiane. L'Italia è anche membro della *International Solar Alliance*, l'organizzazione internazionale a guida indiana che promuove lo sviluppo dell'energia solare. A Nuova Delhi, in occasione dello scorso G20, è stata anche lanciata la *Global Fuel Alliance* (Alleanza globale per i biocarburanti), di cui l'Italia era tra i promotori, anche in virtù del fatto che l'Italia è tra gli Stati più avanzati in Europa nel settore.

Italia e India hanno rinnovato lo scorso ottobre la cooperazione in materia di difesa, con un'intesa che permetterà di instaurare una collaborazione nel campo della formazione del personale, con addestramento ed esercitazioni, e l'implementazione di nuove tecnologie. Il bilancio indiano nel settore della difesa è stato nel 2020 pari al 2,9 per cento del PIL, con un recente annuncio di investimenti nel settore per 200 miliardi di dollari.

Anche la cybersicurezza è un settore fondamentale e prioritario per il Governo indiano, sia per il ruolo di traino economico dei servizi informatici, sia per la crescente dipendenza del modello di sviluppo indiano da reti e infrastrutture digitali, e in cui l'India vuole porsi come un ponte digitale tra i Paesi più avanzati e il Sud globale.

Sull'intelligenza artificiale, mentre l'UE sta attuando l'*Artificial Intelligence Act*, l'India per ora sembra più interessata allo sviluppo e all'implementazione dei progetti che non alla stesura legislativa di nuove regolamentazioni, sebbene vi siano delle *guidelines* fornite dalle associazioni di categoria. In particolare, l'India punta a costruirsi una propria intelligenza artificiale, sul modello di ChatGPT, in grado di interagire in 11 delle 22 lingue ufficiali del Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di conoscere lo stato attuale della quarta relazione del Governo sull'attuazione del PNRR (Piano na-

zionale di ripresa e resilienza), che è stata approvata il 22 febbraio scorso dalla Cabina di regia sul PNRR della Presidenza del Consiglio.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) conferma che la relazione è stata messa a punto e che sarà oggetto di esame da parte delle Camere.

Il PRESIDENTE assicura di voler approfondire lo stato di approvazione e trasmissione al Parlamento della quarta relazione sul PNRR.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 27 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

208^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(901) Erika STEFANI. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso estende la misura

disposta recentemente nella cosiddetta « legge sull'equo compenso » (legge 21 aprile 2023, n. 49), che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione, anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti « ordinari » e cioè per la generalità delle prestazioni professionali. Come già osservato in occasione del parere sulla norma originaria (A.S. 495), ricorda che la Corte di giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico; in particolare, la Corte ha ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale, e si è pronunciata anche di recente (causa C-438/22) sul tema della conformità degli importi minimi di onorari fissati dagli ordini o dai collegi professionali rispetto al combinato disposto degli articoli 101 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), con riferimento al principio di tutela della concorrenza nel mercato interno.

Occorre, pertanto, acquisire conferma che anche l'estensione generalizzata dell'equo compenso, prevista dal presente provvedimento, non comporti la violazione di norme comunitarie con conseguente rischio di applicazione di sanzioni per infrazione comunitaria.

La sottosegretaria SAVINO, alla luce dei rilievi posti dalla relatrice, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti,* approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(967-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 2, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(968-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PAITA (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 3, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(905) Deputato SASSO e altri. – Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede re-

digente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). In relazione alla proposta 1.0.200 (testo corretto), chiede conferma che per l'attività dei funzionari a riposo non siano previsti oneri a carico della finanza pubblica.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione agli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2, rappresentando che, alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il predetto Fondo non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

Chiede invece l'accantonamento della proposta 1.0.1 (testo 2), in attesa di approfondimenti in merito alla congruità degli oneri previsti anche in considerazione dei nuovi adempimenti che i comuni sono chiamati a effettuare; nonché degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.200 (testo corretto). È necessario altresì accantonare le proposte 4.11 e 4.12.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta.

Il PRESIDENTE su richiesta del senatore Misiani, a cui si associa la senatrice AMBROGIO (*FdI*), propone l'accantonamento della proposta 4.0.2.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene per rilevare come, in relazione alla proposta 1.2, sul relativo fondo risultino risorse in conto residui per l'anno 2023 tali da rappresentare una idonea copertura finanziaria della proposta. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per gli ulteriori necessari approfondimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che il fondo di cui all'emendamento 1.2 non presenta risorse sufficienti alle attività previste.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per evidenziare come le risorse presenti nel fondo ammontino a 300 milioni di euro, per cui non appare condivisibile quanto prospettato dall'Esecutivo circa l'assenza della necessaria copertura della proposta.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottolinea a tale riguardo che il parere espresso dal Governo riguarda peraltro l'asserita assenza di copertura, ma

qualora venisse invocato il profilo della quantificazione, sarebbe allora opportuno che lo stesso Esecutivo fornisca la stima del costo della proposta in questione.

Alla luce di quanto emerso, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.0.200 (testo corretto), 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12 e 4.0.2. ».

La proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale « collegato » alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, fra gli altri, un disegno di legge recante « Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali ».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di « collegato » del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante “Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di “collegato” del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. ».

La Commissione approva.

(875) Francesca TUBETTI e altri. – Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, prevede in particolare, all'articolo 3, l'istituzione del « Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra », con sede nel comune di Fogliano Redipuglia. Il Centro, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati, dovrà gestire, in forma digitale, più registri relativi al patrimonio storico come definito all'articolo 1, coordinare le ricerche delle famiglie dei caduti, riconoscere il valore di unità nazionale, anche mediante iscrizioni, promuovere ricerche e sviluppare rapporti internazionali. Per tali fini, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della difesa, saranno definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione del « Premio nazionale Maria Bergamas » da attribuire annualmente a uno studente che si sia distinto sul tema. A tale fine viene nominata una commissione senza attribuzione di alcun compenso o rimborso spese.

All'articolo 5 è previsto che all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, valutato in 2 milioni di euro annui, si provveda tramite il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto di competenza, risulta necessaria la quantificazione degli oneri che derivano dalle disposizioni sopra richiamate, distinguendoli per singole previsioni di spesa, secondo quanto stabilito dalla normativa contabile.

Più specificamente, in relazione all'articolo 4, comma 3, appare opportuno riformulare, nei termini *standard*, il divieto per i componenti della commissione ivi prevista di percepire compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

In riferimento alla copertura finanziaria, all'articolo 5, comma 1, occorre in ogni caso indicare l'anno di decorrenza degli oneri e andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sul FISPE.

La sottosegretaria SAVINO richiede la predisposizione di una relazione tecnica, risultando necessario che siano forniti elementi ulteriori soprattutto con riferimento agli oneri connessi agli articoli 3 e 4 del provvedimento.

La Commissione, convenendo con il rilievo della Sottosegretaria, conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Martedì 27 febbraio 2024

Plenaria**129^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Maria Ruffini, Direttore, il dottor Antonio Dorrello, Vice Direttore e Capo Divisione Risorse, il dottor Sergio Cristallo, Direttore centrale Coordinamento Normativo, il dottor Luigi Favè, Direttore Area Riscossione e il dottor Paolo Giovanni Fantauzzi, Portavoce del Direttore, dell'Agenzia delle Entrate e il consigliere Roberto Alesse, Direttore, il dottor Leonardo di Stefano, Direttore dell'Ufficio Affari giuridici e rapporti istituzionali, il dottor Mario Lollobrigida, Direttore della Direzione Giochi, e la dottoressa Gabriella Giammanco, portavoce, dell'Agenzia delle dogane e del Monopolio.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sull'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente

gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) (Atto n. 336)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e gli lascia la parola.

L'avvocato RUFFINI in premessa chiarisce che, con specifico riferimento alle attività dell'Agenzia delle Entrate, l'Atto di indirizzo 2024-2026 definisce le linee generali di orientamento della politica e della gestione fiscale assegnata all'Agenzia stessa. Nell'ambito delineato, assumono particolare importanza il completamento delle riforme previste dal PNRR, la semplificazione del sistema fiscale e il contrasto a fenomeni di evasione ed abuso del diritto, anche mediante un migliore utilizzo del patrimonio informativo a disposizione delle amministrazioni fiscali, favorendo direttamente e indirettamente l'adempimento spontaneo. Quanto all'attività operativa dell'Agenzia, illustra le iniziative volte a semplificare il sistema fiscale e il rapporto tra Fisco e contribuenti, tra cui la diffusione della dichiarazione dei redditi precompilata, il potenziamento dei servizi *online* e telematici, la consulenza e l'assistenza qualificata, la cooperazione rafforzata con il Fisco e le lettere di invito alla *compliance*. Evidenzia quindi le azioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di evasione, elusione e frode fiscale, nazionale e internazionale, mediante l'utilizzo di strumenti di analisi del rischio, di interscambio di informazioni e di cooperazione con le altre Amministrazioni fiscali, nonché la gestione delle controversie con i contribuenti.

Presenta quindi le linee di intervento relative alla gestione delle risorse umane e materiali dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con particolare riguardo al potenziamento dell'organico, alla formazione e allo sviluppo professionale del personale, alla qualificazione ed efficientamento delle risorse patrimoniali, agli investimenti ICT e al contenimento delle spese di funzionamento.

Relativamente invece agli indirizzi del triennio 2024-2026 per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, evidenzia che le linee guida programmatiche contenute nell'Atto di indirizzo sono finalizzate a garantire, per ciascuna delle aree di intervento (servizi, riscossione e risorse), alcuni macro obiettivi, come il costante miglioramento della piattaforma informatica e applicativa di servizi erogati in favore sia del contribuente sia degli enti impositori; l'efficace presidio delle attività di riscossione in termini di volumi di incasso, azioni di recupero e salvaguardia dei crediti affidati in riscossione; l'evoluzione dei processi operativi e organizzativi in un'ottica di razionalizzazione dei costi e di incremento dell'efficienza gestionale. Passando ai risultati del 2023, sottolinea che l'Agenzia ha registrato una crescita degli accessi al portale *web* (+ 60 per cento) e degli incassi derivanti dalla definizione agevolata dei debiti (6,8 miliardi di euro) e ha anche concesso 1,4 milioni di rateizzazioni, in aumento del 12 per cento rispetto al 2022. Quanto agli obiettivi per il triennio 2024-2026, evidenzia che l'ente punta a stimolare e consolidare l'uso dei canali di-

gitali o remoti da parte dei contribuenti, a migliorare le tecniche di analisi e i criteri di selezione delle posizioni debitorie e a garantire lo scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari.

Relativamente al magazzino della riscossione, evidenzia la complessità e la vetustà del magazzino residuo, che ammonta a circa 1.206,6 miliardi di euro, di cui il 40 per cento di difficile recuperabilità. La parte di magazzino su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci ammonta a circa 101,7 miliardi di euro. Infine, in relazione alle risorse, puntualizza che l'Agenzia si impegna a contenere i costi, aumentare l'efficienza gestionale, anche grazie a un piano di assunzioni di circa 1.500 persone nel triennio, razionalizzare la spesa e digitalizzare i processi operativi.

In conclusione, l'auditore precisa che il tasso di impugnazione delle sentenze adottate dalla giustizia tributaria è pari solo al 4 per cento, l'80 per cento del quale è comunque poi deciso a favore dell'Agenzia. Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, anche grazie a verifiche che seguono criteri legati al livello di rischio del contribuente, quasi l'80 per cento delle sentenze tributarie impuginate si risolve a favore dell'Agenzia delle entrate.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Ruffini per la sua relazione e chiede se i commissari intendano porre domande e svolgere osservazioni.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) chiede all'avvocato Ruffini dati sull'entità delle mancate riscossioni inserite nel magazzino fiscale e se, con una diversa analisi, che tenga conto dei settori di riferimento, non si potrebbero avere margini superiori di recupero. Infine, sollecita un parere circa la possibilità di prevedere un sistema premiale per i contribuenti corretti.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*), esprime apprezzamento per i risultati raggiunti dall'Agenzia e chiede quale strategia potrebbe essere adottata per ridurre l'entità del magazzino fiscale, quanto siano veritiere le cifre che periodicamente appaiono sull'evasione fiscale attesa l'attendibilità di studi che calcolano il *tax gap* su valori nettamente inferiori.

Si associa agli apprezzamenti il senatore TURCO (*M5S*), che si sofferma poi sulla tematica della dichiarazione precompilata citando i dati della Corte dei conti, secondo i quali il numero di soggetti che hanno accettato la dichiarazione così come proposta dall'Agenzia delle Entrate è molto esiguo. Ritiene quindi che l'intera operazione non abbia dato i risultati sperati, con conseguente problema di costi, e avanza la proposta che tutti i dati di cui l'Amministrazione finanziaria è in possesso siano messi a disposizione dei contribuenti e dei commercialisti che li assistono e che alla precompilata si ricorra solo per i contribuenti che ne facciano esplicita richiesta, riducendone così la platea.

Relativamente al concordato preventivo biennale chiede quali sono le previsioni di entrata, mentre con riferimento al magazzino fiscale domanda quali siano i settori economici dove si concentra la sua parte più rilevante.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), apprezzato l'operato dell'Agenzia, invita l'auditore a chiarire se le nuove attività che riguarderanno l'Agenzia delle Entrate, come nel caso del concordato preventivo biennale, potranno comportare delle difficoltà operative, anche in considerazione dell'organico attualmente disponibile, che potrebbe non essere adeguato alle necessità. Cita poi la disposizione contenuta nel «Decreto milleproroghe» recente approvato dai due rami del Parlamento, che riapre i termini della rottamazione-*quater*, lanciando così un segnale non proprio positivo a chi rispetta le scadenze. Ad ogni modo, chiede quali siano le aspettative di incasso per l'Erario.

Interviene il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) che in premessa riterrebbe opportuna una maggiore valorizzazione dei risultati ottenuti nella lotta all'evasione fiscale, anche grazie all'adozione della fatturazione elettronica, che giudica uno strumento rivoluzionario. Quanto al magazzino fiscale, a suo parere andrebbe fatta un'operazione di verità, chiarendo che la cifra su cui le azioni di recupero potrebbero essere veramente efficaci ammonta a 68 miliardi e non a 101,7, perché si dovrebbero escludere le somme antecedenti al 2015. Inoltre, dato l'alto numero di contribuenti coinvolti, chiede un parere sull'ipotesi di consentire ai contribuenti a cui carico risultino delle cartelle per determinati tipi di violazione di aderire a forme di pagamento automatico, anche attraverso strumenti di delega come il rapporto interbancario diretto.

Ricorda quindi che le rottamazioni sono state adottate per conciliare esigenze diverse, quelle delle aziende in difficoltà e quelle dell'Erario. Valuterebbe comunque positivamente l'ipotesi di escludere i soggetti economici che hanno beneficiato di tali strumenti dalla possibilità di accedere a incentivi pubblici, anche in caso di mancato pagamento di una sola rata.

Risponde quindi ai numerosi quesiti posti l'avvocato RUFFINI, che garantisce la trasmissione alla Commissione dei dati sul magazzino fiscale che sono nella disponibilità dell'Agenzia. Anticipa comunque che i 23 milioni di italiani iscritti al ruolo non hanno un debito necessariamente con l'Agenzia delle Entrate, ma anche con enti previdenziali, con enti assistenziali e con amministrazioni locali. Inoltre, l'80 per cento dei circa 1.200 miliardi sono intestati a 300.000 persone che hanno debiti superiori a 500.000 euro. Relativamente alla politica incentivante per i contribuenti corretti, rimanda la tematica al legislatore, in quanto si tratta di scelta politica.

In tema di evasione richiama tutti gli strumenti adottati dal 2015 ad oggi, con Governi e maggioranze diverse, che hanno avuto una forte de-

terrenza in materia, tanto che il *tax gap* è in continua diminuzione. La stima dell'evasione fiscale viene certificata dal Ministro dell'economia ed è il risultato del lavoro svolto da esperti che compongono la Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Su sollecitazione del senatore ORSOMARSO (*Fdl*), l'avvocato RUFFINI chiarisce che le stime alternative emerse ultimamente sono del tutto infondate.

Torna quindi ad evidenziare la forza degli strumenti a sostegno della lotta all'evasione fiscale, che sono stati adottati contestualmente e rappresentano un sistema unico nel suo genere nell'ambito dei Paesi occidentali.

Relativamente alle domande del senatore Turco sulla dichiarazione precompilata, ricorda che si tratta sempre di una opzione e non di un obbligo e che il fatto che l'Agenzia non disponga di tutti i dati – comunque pochi e sempre meno rispetto al totale – non inficia la bontà del progetto, che andrebbe invece incontro a complicazioni se dovesse essere dedicato ai soli contribuenti interessati. Assicura comunque che fornirà i dati relativi ai costi.

Tornando al magazzino fiscale, ricorda la natura dell'Agenzia delle entrate- Riscossione e che il debito complessivo del contribuente può dipendere da più elementi, collegati ad ambiti diversi, quindi il settore economico di riferimento non ha rilevanza.

In risposta alla senatrice Tajani, sottolinea che la riapertura dei termini prevista dal « Decreto milleproroghe » non avrà particolari conseguenze per l'Agenzia, che in caso di mancata adesione entro il 15 marzo procederà con le relative azioni di recupero del dovuto. In generale evidenzia che le « rottamazioni » nelle quali l'Erario non rinuncia al dovuto ma alle sanzioni e agli interessi, soprattutto se paragonate ai condoni, hanno avuto dei risultati positivi, anche in tempi brevi, tanto che solo l'anno scorso hanno permesso il recupero di circa 31 miliardi. Con riferimento invece alle possibili difficoltà operative legate a recenti previsioni normative, garantisce che l'Agenzia potrà affrontare tali compiti che comunque sono previste nei prossimi anni, con concorsi per le sedi dell'Italia del Nord – dove maggiori sono le vacanze, legate anche trasferimenti verso il Sud del Paese –, ben 11.000 assunzioni, che comunque non riusciranno a coprire i vuoti rispetto alla pianta organica.

Si dichiara infine favorevole a forme di pagamento automatico per i contribuenti iscritti al ruolo, ma anche in questo caso ricorda che si tratta di una scelta politica e che sarà necessaria una specifica previsione normativa.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Il direttore ALESSE ricorda che l'Atto di indirizzo firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti il 28 dicembre 2023 fornisce le linee guida per la politica fiscale, delineando anche le strategie per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che opera in diversi settori dell'economia nazionale, generando entrate annuali di circa 79 miliardi di euro.

Nell'ambito dell'Area strategica di intervento denominata « Servizi, competitività e del sostegno alla crescita », sottolinea che l'Agenzia si impegna a migliorare le relazioni con i contribuenti, semplificare le procedure tributarie e promuovere la competitività delle aziende. Ricorda quindi l'avvio di un modello procedimentale innovativo, ossia gli « Stati generali dell'Agenzia », per coinvolgere rappresentanti istituzionali, imprenditori e accademici e ascoltarne proposte e riflessioni.

Evidenzia la digitalizzazione delle procedure doganali per migliorare servizi, qualità e tempi di erogazione e menziona la circolare n. 23/D del 17 novembre 2023 come esempio di utilizzo degli strumenti informatici per migliorare l'efficienza del sistema. Nell'ottica della promozione della *tax compliance*, riferisce sugli ambiti strategici di intervento e anticipa l'emanazione del nuovo Codice doganale dell'Unione, con l'introduzione di una nuova categoria di operatori chiamata « *Trust and Check* », e l'istituzione di un'unica Autorità doganale dell'Unione europea.

Evidenzia poi l'impegno dell'Agenzia a coordinare le attività delle diverse amministrazioni coinvolte nei controlli delle merci, puntando sull'interoperabilità dei sistemi, nonché il ruolo chiave degli strumenti di coordinamento tra Pubbliche Amministrazioni. Nel contesto fiscale, richiama la certificazione per soggetti affidabili e solvibili, come mezzo per ottenere semplificazioni, e ricorda i progetti telematici nel settore delle accise e altre imposte indirette.

Quanto all'area strategica « Fiscalità, prevenzione e contrasto all'evasione », sottolinea le azioni di contrasto alle frodi nel settore delle accise utilizzando tecnologie innovative, l'impegno nella prevenzione degli inadempimenti tributari, migliorando i controlli e contrastando l'evasione, l'utilizzo di strumenti tecnologici e collaborazioni istituzionali, nonché l'importanza del commercio elettronico, che è considerato una priorità, con l'obiettivo di adeguare il modello doganale alle sue peculiarità.

Nell'area strategica « Legalità », sottolinea che l'attività dell'Agenzia si focalizza sulla protezione dei cittadini, delle imprese e del territorio, con attenzione alla contraffazione e alla tutela della sicurezza alimentare dei consumatori, della proprietà intellettuale, dei beni culturali e delle specie in via di estinzione. Svolge quindi alcune considerazioni sul settore dei giochi pubblici, fisico e a distanza, e sulle campagne a tutela dei giocatori problematici.

Infine, affronta la gestione delle risorse umane e tecnologiche, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione, alla flessibilità del lavoro e al miglioramento del benessere organizzativo, e gli interventi sull'efficiamento energetico degli immobili e sulla razionalizzazione delle sedi.

Il PRESIDENTE ringrazia il direttore Alesse per la sua relazione e, tuttavia, sollecita l'invio di dati e cifre illustrative dell'attività dell'Agenzia.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede maggiori dettagli sul tema dei programmi allo studio per limitazioni del gioco nei confronti di determinate categorie di persone più a rischio di sviluppare dipendenze.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) chiede se eventuali limitazioni al gioco in Italia potrebbero favorire il gioco su piattaforme estere o illegali.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) chiede una valutazione sul limite di 7 milioni per partecipare al bando di gara del gioco *online*, tema trattato dall'Atto del Governo n. 116, di cui è relatore; evidenzia poi il problema dell'utilizzo del contante, che rende più difficile uno stringente controllo per chi gioca *online* su determinate piattaforme; pone infine la questione di una limitazione del gioco in base al reddito del giocatore e ricorda le problematiche connesse ai « Punti vendita ricarica » (PVR).

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede da quali ragioni sia stata motivata la scelta di varare in tempi diversi il decreto legislativo sul gioco *online* e il decreto legislativo sul gioco fisico e ricorda il parere approvato dall'omologa Commissione della Camera sull'Atto del Governo citato dal senatore Orsomarso, che contiene in maniera inaspettata una condizione sul bando di gara per la concessione del Lotto automatizzato e gli altri giochi numerici a quota fissa.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) sollecita ulteriori elementi relativamente al settore delle accise e alla filiera dei carburanti e al contrasto alle frodi IVA.

Chiede quindi conto all'audit del mancato riferimento, nell'ambito della relazione espositiva, ai dati relativi al settore del gioco pubblico, che pure la Commissione aveva chiesto specificamente con comunicazione scritta. Una richiesta che va intesa nell'ottica di una leale collaborazione con il Parlamento, per permettere alla Commissione di esprimere un parere compiuto sull'Atto del Governo n. 116.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) chiede se ci siano margini economici per permettere alle squadre di calcio di ricevere una quota dell'aggio derivante dalle scommesse, da destinare in maniera vincolata al settore delle infrastrutture sportive.

Il direttore ALESSE fornisce alcuni dei dati sollecitati dal Presidente, rinviando per i rimanenti e i dettagli a un documento che lascia agli atti della Commissione. Nello specifico, chiarisce che, in riferimento all'Atto del Governo n. 116, nella valutazione dell'importo di 7 milioni di

euro a titolo di *una tantum* per singola concessione, l'Agenzia ha tenuto conto sia dei dati di mercato noti con riguardo all'effettiva redditività delle concessioni di gioco *online* oggi attive sia della conseguente possibilità di una riduzione del numero complessivo delle concessioni attive. La remuneratività della concessione consentirà il rilascio di circa 50 concessioni con conseguente acquisizione di circa 350 milioni di euro di gettito, di cui circa 200 milioni all'atto dell'aggiudicazione e 150 milioni all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario. L'ammortamento dell'*una tantum* di 7 milioni sui 9 anni di concessione, unito al canone di concessione, avrebbe un'incidenza sul margine netto di circa il 3,2 per cento annuo per l'operatore più grande e fino al 5 per cento annuo per circa 20 operatori, portandosi al 10 per cento annuo solo per operatori molto più piccoli (il 35° operatore per raccolta) e arrivando al 30 per cento del margine netto annuo per l'attuale 50° operatore per raccolta. Tale valutazione è stata effettuata sui compensi relativi all'anno 2022, con un mercato che nel frattempo è già ulteriormente cresciuto del 13 per cento in ragione d'anno. Fornisce quindi le stime con l'ipotesi dell'eventuale riduzione dell'*una tantum* a 3,5 milioni di euro e 2,5 milioni di euro, con le possibili conseguenze negative sul gettito complessivo stimato.

Relativamente alla concessione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, ricorda che la gestione del servizio è stata affidata al concessionario Lottoitalia S.r.l., in regime di « monoconcessione », dal giorno 30 novembre 2016, con durata novennale non rinnovabile, che scadrà conseguentemente, scadrà il 30 novembre 2025. L'*una tantum* versata per la concessione novennale in essere è stata pari a 770 milioni di euro. Nel novennio dal novembre 2016 al novembre 2025, sulla base dei dati reali riferiti agli anni dal 2017 al 2023, è stimato un livello di raccolta pari a circa 7,7 miliardi di euro annui che, verosimilmente, potrà essere mantenuto anche nel novennio successivo al 2025. Giudica opportuno l'inserimento della norma relativa alla gara del lotto nel decreto legislativo sul gioco a distanza in considerazione della scadenza della concessione in essere fissata al 30 novembre 2025 e della conseguente necessità di avviare tempestivamente la predisposizione degli atti di gara. Le attività da svolgersi, infatti, trattandosi di gara con procedura di selezione aperta, richiedono, tempistiche complessivamente non inferiori a circa 18 mesi. Non riterrebbe opportuno, al momento, l'inserimento della disciplina relativa alle gare per altre tipologie di gioco, le cui concessioni scadono tra diversi anni. Con riferimento alla gara del « gratta e vinci », evidenzia, infatti, che la concessione in essere ha scadenza il 30 settembre 2028 e, per il gioco del « Superenalotto » e altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, ha scadenza il 28 novembre 2030.

Infine, esprime una valutazione sull'ipotesi di eliminare la « liquidità internazionale globale » per consentire il gioco del poker *online* anche con giocatori non residenti in Italia, chiarendo che secondo le valutazioni dell'Agenzia tale nuova modalità di gioco non determinerebbe significa-

tivi incrementi delle entrate erariali mentre potrebbe comportare un serio rischio di riciclaggio o, quantomeno, facilitare il trasferimento di denaro all'estero.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Alesse, ma ritiene necessario che l'Agenzia svolga ulteriori approfondimenti e trasmetta con sollecitudine dati e tabelle sulle tematiche in questione.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

Comunica inoltre che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni odierne sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

AUDIZIONI DEL DOTTOR ALBERTO GIORGETTI E DELL'INGEGNER GIULIANO FROSINI DI IGT (INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY), SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI, A PARTIRE DA QUELLI A DISTANZA)

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 27 febbraio 2024

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione Cariplo, la dottoressa Monica Villa e il dottor Alessandro Masciadri, rispettivamente vice direttrice e program officer dell'area servizi alla persona, e, per l'Associazione italiana editori (AIE), il dottor Roberto Devalle, la dottoressa Anna Urbano e la dottoressa Giuliana Marazzi, rispettivamente vice presidente del gruppo educativo AIE, responsabile del medesimo gruppo educativo e componente dell'ufficio relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti della Fondazione Cariplo e dell'Associazione italiana editori (AIE)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 ottobre.

La PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno quindi la parola la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI, rispettivamente vice direttrice e *program officer* dell'area servizi alla persona, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nonché i senatori MARCHESCHI (*Fdl*), VERDUCCI (*PD-IDP*) e CASTIELLO (*M5S*).

Ai quesiti posti rispondono la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI.

La PRESIDENTE congeda i rappresentanti della Fondazione Cariplo, ringraziandoli per il contributo offerto e dispone una breve sospensione della seduta prima dell'avvio della successiva audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

La PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE).

Ha quindi la parola il dottor Roberto DEVALLE, vice presidente del gruppo educativo dell'AIE, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare alcune considerazioni il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*).

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'AIE e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(970) MARTI e altri. – *Regolamentazione delle competizioni videoludiche*

(Discussione e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso è diretto a regolamentare le competizioni videoludiche, partendo dal presupposto che la tecnologia e, in particolare, la banda larga veloce e lo *streaming*, consentono ai fruitori dei videogiochi di non limitarsi ad un uso individuale degli stessi, bensì di misurarsi in vere e proprie competizioni, gare o tornei, talvolta di livello internazionale.

Rileva che il settore, ormai caratterizzato da una pluralità di attori e significativi investimenti, necessita di una regolamentazione nella quale trovino spazio adeguate tutele nei confronti dei diversi protagonisti delle competizioni: per un verso, i giocatori, ed in particolare i minori; per l'altro gli inventori, per la tutela dell'opera di ingegno e la promozione della dimensione creativa e culturale.

Passa, quindi, all'illustrazione del contenuto dei tredici articoli di cui si compone il provvedimento in titolo. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale e che la disciplina delle competizioni videoludiche, dettata nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale.

Inoltre, è riconosciuto e promosso il valore creativo e culturale del videogioco come opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore e si dispone che le imprese commerciali di attività videoludiche che perseguono tali valori possono fruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche.

L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali.

Il relatore si sofferma indi sull'articolo 4, che introduce norme a salvaguardia dei minori. Nello specifico, esso dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale.

Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono

premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 5 pone a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche che prevedono la corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la richiamata piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, demandando la regolamentazione della materia a linee guida del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in esito all'attività di un tavolo cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, produttori di videogiochi, organizzatori di competizioni videoludiche, organizzazioni di squadre e associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 13, recante le disposizioni finali. Fra esse, fa cenno alla disposizione sulla base della quale le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno

di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Discussione e rinvio)

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di sei articoli.

Dà conto innanzitutto dell'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, prevedendo che siano assunte iniziative nazionali di carattere culturale, economico e sociale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini anche attraverso il coinvolgimento dei Ministeri interessati.

L'articolo 2 istituisce il cammino « La via dell'Occidente », costituito dagli insediamenti benedettini presenti nelle regioni italiane, in particolare in quelle meridionali, e dalle loro diramazioni. Il cammino è definito come un itinerario culturale volto a valorizzare il patrimonio culturale nazionale e a preservarne la memoria e l'identità. Esso sostiene il progresso socio-economico dei territori sui quali insiste e beneficia degli interventi finanziari nazionali che abbiano come finalità la crescita economica delle regioni meridionali italiane e le iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Specifica che il cammino beneficia, in particolare, delle risorse del fondo per i cammini religiosi, nonché del Fondo per il turismo sostenibile, finalizzato a potenziare gli interventi di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, ed è inserito nel Catalogo cammini religiosi italiani del Ministero del turismo e nell'Atlante digitale dei Cammini d'Italia del Ministero della cultura. Si prevede, altresì, che il Ministero del turismo individui con proprio decreto gli insediamenti benedettini di maggiore interesse culturale al fine di definire il percorso e altri luoghi del cammino.

L'articolo 3 istituisce il « Marchio benedettino » con l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni materiali e immateriali benedettini medievali e altomedievali e quelli prodotti in ambito benedettino. Il Marchio benedettino è costituito dall'immagine di San Benedetto e dalla data del 529, anno di fondazione dell'Abbazia di Montecassino. Si dispone che il Marchio benedettino possa essere utilizzato esclusivamente dai monasteri benedettini sui loro beni materiali e immateriali. E' poi consentito a ciascun

monastero di apporre il proprio emblema, sottostante il Marchio benedettino, in posizione centrale. Il marchio benedettino è inserito nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

L'articolo 4 istituisce un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali. Per l'individuazione dell'itinerario, il Ministero della cultura provvede a istituire l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali, da aggiornare anche con le richieste di inserimento che pervengono dai soggetti privati che ne facciano richiesta. Spetta al Ministero della cultura valutare l'idoneità delle suddette richieste. L'Abbazia di Montevergine, in provincia di Avellino, è soggetto capofila delle iniziative culturali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo volte alla valorizzazione, promozione, restauro e recupero delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura, con cadenza biennale, trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sui risultati conseguiti all'esito degli interventi.

Fa cenno, infine, all'articolo 6, il quale dispone in relazione alla copertura finanziaria del disegno di legge.

La PRESIDENTE concede la parola al sottosegretario MAZZI, che chiede di intervenire per precisare che, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero del turismo è stato designato quale amministrazione competente per l'esame parlamentare del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(238) LA PIETRA. – *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Discussione e rinvio)

La presidente COSENZA (*FdI*), in qualità di relatrice, fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 27 settembre, con votazione unanime.

Propone indi di acquisire le fasi procedurali già svolte e di adottare come testo base a cui riferire eventuali emendamenti il testo accolto in sede redigente (pubblicato in allegato).

Conviene unanime la Commissione.

La PRESIDENTE avverte che su tale testo saranno nuovamente richiesti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, tenuto

conto che, rispetto al momento in cui si era concluso l'esame in redigente, alcune disposizioni in esso recate potrebbero richiedere un ulteriore vaglio, come nel caso dei contributi relativi all'anno 2023 e alla relativa copertura, non più attuali.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore MARCHESCHI (*Fdl*), la PRESIDENTE propone di fissare per venerdì 1° marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 238**

NT

LA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dall'anno 2023, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 27 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI EDISON S.P.A. SUL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 47

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,10

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, ISPRA, UNACO, CNA E CONFARTIGIANATO IMPRESE, DEL PROFESSOR PAOLO PILERI E DELLA PROFESSORESSA ARIANNA AZ-

ZELLINO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29
E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)

Plenaria

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) *Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2024.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 90 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, ai quali si aggiungono le riformulazioni 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 2.13 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato, e che l'emendamento 4.0.5 è stato ritirato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(948) *ROSA e altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette*

(Discussione e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, che apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosi-

stemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per « aree naturali protette » si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 », che costituiscono, nel loro insieme, il Sistema nazionale delle aree naturali protette, e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 elimina il riferimento al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dal decreto legislativo n. 281 del 1997, e apporta alcune modifiche alla disciplina della Consulta tecnica per le aree naturali.

L'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-bis, che disciplina il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette e definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti.

L'articolo 5 apporta modifiche conseguenti all'articolo 5 della legge parchi, espungendo i riferimenti ivi contenuti al Comitato per le aree naturali protette.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco.

Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti.

Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, disciplinando il caso di dissenso del Presidente della regione sulla terna proposta dal Ministro, nel qual caso dovranno essere esplicitate le

ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. In caso di mancata intesa, viene inoltre previsto che il Ministro debba motivare l'individuazione del nominativo all'interno della terna e che, qualora invece accolga le motivazioni del dissenso espresso dalla regione, provveda a proporre una nuova terna.

Si prevede poi che la carica di Presidente sia incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici e si introduce il riferimento espresso al decreto-legge n. 293 del 1994, in materia di proroga degli organi amministrativi.

Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco).

Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la vigilanza sul rispetto di piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 siano coordinati dalla polizia ambientale regionale, ove esistente.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale.

L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 12 della legge parchi in materia di piano per il parco, la cui adozione è demandata alla Comunità del parco. In primo luogo, ne viene ampliato il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori. Si prevede inoltre che il piano rechi l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.

Conseguentemente alla prevista soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad adottare la deliberazione mediante la quale l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco può essere affidato ad un apposito comitato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi – in materia di acquisti, espropriazioni e indennizzi – prevedendo che per i danni

provocati dalla fauna selvatica del parco l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette.

L'articolo 16 introduce nella legge parchi un nuovo articolo 19-*bis*, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 modifica l'articolo 22 della legge parchi – che reca le norme quadro in materia di aree naturali protette regionali – eliminando il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevedendo che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione da parte dell'organismo di gestione del parco.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 24 della legge parchi, che disciplina l'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, sostituendo i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco e sostituendo il riferimento al Collegio dei revisori dei conti con quello al revisore unico dei conti.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 27 della legge parchi, in materia di vigilanza e sorveglianza, prevedendo, in particolare, che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali sia esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita.

L'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

Oltre ad aggiornare alcuni importi, si prevede, in primo luogo, che nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applichino le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Si prevede inoltre che siano sempre disposti il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine, e, in sede di sentenza di condanna, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

Con riferimento alle sanzioni in esame, viene poi esclusa l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Infine, si introduce un meccanismo di aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) chiede che al disegno di legge in titolo sia abbinato il disegno di legge n. 363, recante disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare l'avvenuta assegnazione del disegno di legge segnalato dalla senatrice Minasi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1028 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio 2024.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 24 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

Il Capo II è dedicato alla pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo.

L'articolo 3, recante le disposizioni generali, vieta il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e prevede che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

L'articolo 4 introduce disposizioni particolari per le opere pubbliche.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una banca dati relativa a siti contaminati, siti da bonificare e siti di interesse nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di boschi e foreste, mentre l'articolo 7 è dedicato al piano del verde e alla riforestazione urbana.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede l'adozione, da parte dei comuni, del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici garantiti sui propri territori.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 10 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, mentre l'articolo 11 disciplina il monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzate.

L'articolo 12 – in materia di funzione sociale della proprietà – definisce abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni e detta una procedura per il ripristino del decoro e della funzione sociale di tali beni.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Banca dati pedologica nazionale, mentre l'articolo 14 disciplina la pubblicazione dei dati.

Il Capo IV – che contiene gli articoli 15 e 16 – è dedicato ai compendi agricoli neo-rurali, ossia gli insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che, limitando il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 17 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo.

L'articolo 18 riconosce ai comuni una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli.

L'articolo 19 reca le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità dei dati.

L'articolo 20 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservino i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione.

L'articolo 21 istituisce il premio della Città ecologicamente sostenibile.

Il Capo VI – nel quale sono collocati gli articoli 22, 23 e 24 – reca disposizioni finali e norme transitorie.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1028 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014

(al testo del decreto-legge)

G/1014/1/8

DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5^a Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 203 – legge di bilancio 2023-206);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e f adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata « Una goccia nell'oceano », ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della « Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet », avente sede legale presso il Monastero Benedettino « G.B. Dusmet », di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale –

ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione « Gran Premio d'Italia » per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del « Consorzio Villa Reale e Parco di Monza » al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione

del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'*ex*-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 « Politiche per il lavoro » – Programma: 1.5 – Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura – ENBLIA – per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'« Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina »;

x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione « Davide Rodella Onlus » di Montichiari (BS);

y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;

z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;

b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del « Caffaro » da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado « Istituto Comprensivo Daniela Mauro »;

h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al rag-

giungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea « B » delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;

k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto Corso Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Manutenzione strade Lotto B –;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella – Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

Art. 1.

1.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora as-

soggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) ».

1.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. ».

1.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « una relazione circa lo stato » *inserire le seguenti:* « dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e ».

1.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » *inserire le seguenti:* « con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi ».

1.7

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia. ».

1.8 (testo 2)

SIRONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette. ».

1.8

SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calzano-Cortina e Tirano-Bormio-Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette. ».

1.9

SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità ».

1.10 (testo 2)

SIRONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'“impronta di carbonio”, dell'“impronta idrica”, (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'“impronta ecologica” complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite ».

1.10

SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026,

ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: dell'indicatore “*carbon footprint*” utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; “dell'impronta idrica”, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino, nonché “dell'impronta ecologica” complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori sopra indicati devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite. ».

1.11

GARAVAGLIA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento “Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale” e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. »;

b) *alla rubrica sopprimere le parole: « in ambito stradale ».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « ANAS S.p.A. » aggiungere le seguenti: « e a FERROVIENORD S.p.A. ».

1.12

MISIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ferrovienord S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito "Società". Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. ».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: « in ambito stradale ».

1.13

BASSO, IRTO, FINA

Alla rubrica, sostituire le parole: « delle olimpiadi invernali » con le seguenti: « dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali ».

1.0.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali. ».

1.0.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) ».

1.0.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. ».

1.0.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Tavolo di confronto permanente)*

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.);

3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. ».

Art. 2.**2.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MISIANI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « quale soggetto autore ad ANAS S.p.A. » aggiungere le seguenti: « e a Ferrovienord S.p.A. ».

2.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: « cinque membri » con le seguenti: « sette membri ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: « c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti. ».

2.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, alla lettera a), dopo le parole: « di concerto con » inserire le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

2.6 (Comitato Legislazione)

VERSACE, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « e con l'Autorità politica competente in materia di sport » con le seguenti: « , con l'Autorità di Governo competente in ma-

teria di sport e con l’Autorità di Governo competente in materia di disabilità ».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sostituire le parole: « e con l’Autorità di Governo competente in materia di sport » con le seguenti: « , con l’Autorità di Governo competente in materia di sport e con l’Autorità di Governo competente in materia di disabilità ».

2.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « e con l’Autorità politica competente in materia di sport » con le seguenti: « , con l’Autorità di Governo competente in materia di sport e con l’Autorità di Governo in materia di disabilità ».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: « e con l’Autorità di Governo competente in materia di sport » sono sostituite dalle seguenti: « , con l’Autorità di Governo competente in materia di sport e con l’Autorità di Governo competente in materia di disabilità ».

2.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: « Autorità politica » con le seguenti: « l’Autorità di governo competente in materia di disabilità e l’Autorità di governo ».

2.9 (Comitato Legislazione)

VERSACE, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « Autorità politica » con le seguenti: « Autorità di Governo ».

2.10

SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « Autorità politica » con le seguenti: « Autorità di Governo ».

2.11

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: « Autorità politica », con le seguenti: « Autorità di Governo ».

2.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: « stradali e ».

2.13 (testo 2)

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

« 5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.13

SIRONI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole:* « nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. »;

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

« 5-*quater*: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.14

SIRONI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole:* « nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. »;

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

« 5-*quater*. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato » al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: « Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo. ».

2.15

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: « nonché dell'intervento » *con le seguenti:* « nonché degli interventi ».

2.16

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: « decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 » aggiungere le seguenti: « . Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006 ».

2.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero. ».

2.18 (Comitato Legislazione)

VERSACE, MATERA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: « Il consiglio di amministrazione » con le seguenti: « L'organo di amministrazione » e, al terzo periodo, sostituire le parole: « il consiglio di amministrazione » con le seguenti: « l'organo di amministrazione ».

2.19

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: « Il consiglio di amministrazione », con le seguenti: « L'organo di amministrazione » e, al terzo periodo, sostituire le

parole: « il consiglio di amministrazione » con le seguenti: « l'organo di amministrazione ».

2.20

SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: « Il consiglio di amministrazione » con le seguenti: « L'organo di amministrazione »;

b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: « il consiglio di amministrazione » con le seguenti: « l'organo di amministrazione ».

2.21

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, dopo le parole: « attività di internal auditing e rendicontazione. » aggiungere le seguenti: « che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti ».

2.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.23

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.24

BASSO, FINA, IRTO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze ».

2.25

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ».

Art. 3.**3.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MISIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « Giussano-Civate » inserire le seguenti: « alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 – “del Tonale e della Mendola” – lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 – Completamento percorso ciclabile “Abbadia Lariana” ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell’Allegato A, »;*

b) *all'ultimo periodo sostituire le parole: « dell'intervento » con le seguenti: « di ciascuno degli interventi ».*

3.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il terzo periodo;*

b) *al quarto periodo sopprimere le parole: « e agli eventuali sub-commissari »;*

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere le parole da: « Gli eventuali rimborsi » fino a: « 50.000 euro annui ».

3.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sostituire le parole: « 50.000 euro annui » con le seguenti: « 20 mila euro annui ».

3.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità. ».

3.8

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026 ».

3.9

SIRONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore “*carbon footprint*” utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite. ».

3.10

BASSO, IRTO, FINA

Alla rubrica, sostituire le parole: « delle olimpiadi invernali » con le seguenti: « dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali ».

3.0.1

GARAVAGLIA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.

2. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.

3. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.

4. Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3-quater.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti ai Giochi)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31 o comunque comunicata allo stesso.

Art. 3-quinquies.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativa-

mente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

2. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate dalla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultanti dalle relative approvazioni, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani. ».

3.0.2

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olim-

pici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato. ».

3.0.3

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n.178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno det-

tagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

3.0.4

GARAVAGLIA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio del medesimo, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8

settembre 2023 sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: « articoli 1, 2, 3 » aggiungere le seguenti: « , 3-bis ».

3.0.5

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.

2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupa-

zione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.

4. Le risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. ».

3.0.6

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)

1. I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore. ».

3.0.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore inter-

regionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinari provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.».

3.0.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni

determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni. ».

3.0.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario

per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni. ».

3.0.10

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il “bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici” è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche:

a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino;

b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi;

c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultanti dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono

con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica ».

3.0.11

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

3.0.12

GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Interventi per garantire l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità all'anfiteatro romano "Arena di Verona")

1. Al soggetto attuatore sono destinate le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, per un importo di spesa di euro 2 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026, per interventi di qualificazione e di adeguamento volti a rimuovere le barriere architettoniche lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'Anfiteatro Romano "Arena

di Verona” al fine di agevolare il collegamento pedonale per le persone disabili con mobilità ridotta. ».

3.0.13

GALLIANI, LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato. ».

3.0.14

PATUANELLI, DI GIROLAMO, PIRRO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato. ».

3.0.15

PATUANELLI, DI GIROLAMO, PIRRO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17,

del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: “Le stazioni appaltanti” sono premesse le seguenti: “Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2,” ».

3.0.16

PATUANELLI, DI GIROLAMO, PIRRO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: “, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,” sono aggiunte le seguenti: “in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,” ».

3.0.17

PATUANELLI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto, i procedimenti da seguire e i soggetti competenti adibiti al controllo delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.” ».

Art. 4.**4.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.
_____**4.2**

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.
_____**4.3**

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole: « nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2 » con le seguenti: « data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».
_____**4.4**

GARAVAGLIA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: « A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale." »;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti ade-

renti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. »;

c) *sopprimere il comma 4.*

4.5 (Comitato Legislazione)

VERSACE, MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: « Gli oneri di cui al secondo periodo » con le seguenti: « Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma ».

4.6

SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: « Gli oneri di cui al secondo periodo » con le seguenti: « Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma ».

4.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « Gli oneri di cui al secondo periodo », con le seguenti: « Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma ».

4.8

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 2.

4.9

STEFANI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle olimpiadi Milano Cortina, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La nuova dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è la seguente:

QUALIFICA	Nuova dotazione come da Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n° 1 del 15/3/2023	Posti attualmente coperti	Posti da coprire
DIRIGENTI I FASCIA	2	0	2
DIRIGENTI II FASCIA	5	4	1
ELEVATE PROFESSIONALITÀ	7	0	7
FUNZIONARI (ex Area C)	103	34	69
ASSISTENTI (ex Area B)	12	10	2
OPERATORI (ex Area A)	3	0	3
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	132	48	84

Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2024 e di 5.500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

3-ter. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « commi 1 e 2 del presente decreto », con le seguenti: « commi 1, 2 e 3-ter del presente decreto ».*

4.10

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si avvale di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A., la copertura dei costi per le attività svolte da RFI S.p.A. e da ANAS S.p.A. avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede alla sottoscrizione ovvero all'aggiornamento delle convenzioni con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per la definizione delle attività loro affidate e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di cui al secondo periodo sono recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. »;

b) *al comma 4 sostituire le parole: « commi 1 e 2 del presente decreto » con le seguenti: « commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto ».*

4.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 4-bis.**

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in

relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammodernamento del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6*, alle Regioni interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, sono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comun-

que senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ».

4.0.4

PIRRO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza)

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva, anche finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare anche in relazione ai lavori complementari e connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ferme restando le competenze in materia delle amministrazioni competenti, possono essere stipulati, avvalendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli d'intesa contenenti ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire fenomeni di intermediazione illegittima di manodopera. ».

4.0.5

SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cor-

tina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno-Calalzo Pieve di Cadore-Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione del Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempra i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;

b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;

c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano-Bormio-S. Maria Val Mustair-Malles e della linea Calalzo-Cortina-Alto Adige;

e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;

g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti in-

terventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.6 (testo 2)

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato la necessità di aumentare la capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno-Calalzo, anche al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione del Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1, considera i seguenti punti:

a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali;

b) coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

c) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

d) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;

e) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026;

f) coinvolgere Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

g) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea Tirano-Bormio e della linea Calalzo-Cortina;

h) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.6

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno-Calalzo Pieve di Cadore-Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione del Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempra i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;

b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;

c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano-Bormio-S. Maria Val Mustair-Malles e della linea Calalzo-Cortina-Alto Adige;

e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;

g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.7

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.8

BERGESIO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Rimodulazione intervento linea 2 della Metropolitana di Torino)*

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nel limite complessivo massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ».

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere il quarto periodo.*

4.0.9

GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

4.0.10

PIRRO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Ispettorato nazionale del lavoro)*

1. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 512 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro

11.082.143 per il 2024 e di euro 22.164.285,5 a decorrere dal 2025 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 4.553.400 per il 2024 e di euro 3.228.400 a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 750.000 per il 2024 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici. ».

4.0.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, SIRONI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

“Art. 70.1. – *(Direzione distrettuale del lavoro)* – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti

i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.”.

Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

“Art. 76-*quater*. – *(Procuratore nazionale del lavoro)* – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.”.

Art. 4-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 371-*ter*. – *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue

funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.”.

Art. 4-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.”.

Art. 4-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 76-*quinquies*. – *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.”.

Art. 4-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello di-

sponde l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.”.

Art. 4-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di Cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente decreto si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro. ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 27 febbraio 2024

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il disegno di legge in titolo autorizza la ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, lo strumento normativo di cui l'Italia è parte e che, sottoscritto nel 1976 a Barcellona e rinnovato nel 1995, è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Dopo aver riepilogato la genesi del Protocollo, fa presente che esso è composto di 40 articoli, ed è finalizzato ad agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale

con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Accenna quindi alle disposizioni generali (Parte I, articoli da 1 a 7) nonché agli elementi della gestione integrata delle zone costiere (Parte II, articoli da 8 a 15), ricordando che il Protocollo elenca una serie di elementi obbligatori per le Parti. Al riguardo segnala che, mentre l'articolo 8 concerne la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, l'articolo 9 attiene alle garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche. Tale disposizione, oltre a dettare una serie di principi comuni a tutte le attività economiche (dalla riduzione delle risorse naturali, alla definizione di indicatori di sviluppo, allo scambio di buone pratiche), individua principi specifici per le singole attività le quali, per quanto di interesse, sono: agricoltura e industria; pesca; acquacoltura; turismo e attività ricreative; utilizzo di risorse naturali. Sono altresì definite le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, tra cui anche foreste e boschi (articoli 10 e 11), le tutele addizionali per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

Passa poi a descrivere gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere (Parte III, articoli da 16 a 21), le disposizioni inerenti i particolari rischi che interessano le zone costiere, le misure di contrasto e le politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24), nonché le Parti V del Protocollo (articoli da 25 a 29) e VI (articoli da 30 a 33), in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali. Da ultimo, il Protocollo (Parte VII, articoli da 34 a 40), reca le disposizioni finali, in cui sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

In conclusione, fa presente che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli e che, secondo l'articolo 3, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE registra il consenso unanime della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 22 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato, già trasmessi a tutti i senatori e sui quali si era convenuto – grazie alla disponibilità dei Gruppi di opposizione – di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a lunedì 26 febbraio, alle ore 18. Alla scadenza, sono stati presentati due subemendamenti alla proposta 1.100, pubblicati in allegato.

Fa presente quindi che sugli emendamenti i Dicasteri di settore hanno concluso l'istruttoria di competenza, alla quale tuttavia mancano gli orientamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare con riferimento all'articolo 2 e all'emendamento 2.0.1000. Propone pertanto di accantonare tutte le proposte emendative all'articolo 2 e di procedere all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4, fermo restando che, ove si registrassero pareri favorevoli su emendamenti ai suddetti articoli, verranno accantonati in attesa che si completi l'istruttoria.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda se non sia preferibile attendere la conclusione dell'istruttoria e iniziare tutte le votazioni domani.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) rende noto che il proprio Gruppo intende chiedere in Conferenza dei Capigruppo di non procedere a votazioni nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, in quanto avrà luogo il congresso del Partito popolare europeo. Pertanto è ragionevole supporre, a suo avviso, che l'esame del provvedimento in titolo in Assemblea avrà luogo nella giornata di martedì 5 marzo; qualora il calendario dell'Assemblea confermasse tale ipotesi, riterrebbe opportuno concludere l'esame in Commissione tra domani e dopodomani.

Il relatore POGLIESE (*FdI*), nel prendere atto delle informazioni fornite dal senatore Paroli circa le esigenze del Gruppo Forza Italia, rivolge un appello ai Gruppi di opposizione affinché si proceda oggi con le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4, come proposto dal Presidente.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) manifesta disponibilità a procedere in tal senso, purché sia garantito un tempo adeguato per valutare le eventuali riformulazioni che il Governo dovesse rendere in sede di parere favorevole. Tiene infatti a precisare che finora l'opposizione ha garantito

di procedere in maniera spedita e dunque non è ad essa imputabile l'eventuale ritardo nell'esame degli emendamenti.

Il presidente DE CARLO assicura che la Commissione valuterà la propria organizzazione tenendo conto delle esigenze di tutti i Gruppi, anche con eventuali sospensioni o sedute aggiuntive.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

La Commissione conviene dunque di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, nonché i subemendamenti presentati all'emendamento 2.0.1000, parimenti accantonato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario sulle proposte 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 01.6, 01.7, 1.5, 1.6, 1.7, 1.1, 1.4 e 1.0.1. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta 1.8.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda invece di accantonare gli emendamenti 1.100 (sui subemendamenti ad esso riferiti, invece, preannuncia un parere contrario), 1.2 ed 1.3, sui quali il parere sarebbe favorevole, con eventuale riformulazione.

Il relatore POGLIESE (*Fdl*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 1.100 (assieme ai relativi subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2), 1.2 ed 1.3.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 01.4 si intende ritirato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 01.6, 01.7 ed 1.5.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) ribadisce incidentalmente che resta comunque necessario, pur nell'esigenza di garantire un ordinato e celere andamento dei lavori, avere piena cognizione dei pareri forniti dal Governo sugli emendamenti e in particolare su eventuali proposte di riformulazione.

Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.6, osservando in via preliminare che l'applicazione l'i-

stituto dell'amministrazione straordinaria avrebbe potuto essere evitata qualora il Governo e le forze politiche di maggioranza avessero prestato maggiore attenzione alle problematiche sottese alle imprese di carattere strategico.

In ogni caso, anche ricorrendo a tale soluzione non appare possibile prescindere dalla necessità di garantire la piena continuità produttiva delle imprese predette (con particolare riferimento all'ILVA di Taranto), salvaguardando altresì l'occupazione, gli interessi dell'indotto ed i profili ambientali inerenti il processo di decarbonizzazione: l'emendamento 1.6, unitamente a tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito democratico al testo del decreto-legge, si muove proprio in questa direzione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il senatore MAFFONI (*FdI*), aderendo all'invito della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.8.

Con separate votazioni, la Commissione respinge infine le proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.

Come concordato in precedenza, si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 3, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 3.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.0.1 e 3.0.2.

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta 3.7.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda infine di accantonare le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 e 3.15, sulle quali preannuncia un orientamento favorevole.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 e 3.15.

Con separate votazioni, risultano respinte le proposte 3.4, 3.5 e 3.6.

Il senatore MAFFONI (*FdI*), aderendo all'invito della rappresentante del Governo, fa proprio l'emendamento 3.7 dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.8 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, sono poste congiuntamente ai voti e respinte le identiche proposte 3.11, 3.12 e 3.13.

Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 3.14, 3.16, 3.0.1 e 3.0.2.

Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 4, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 4.0.3, 4.0.4 (testo 3), 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda infine di accantonare le proposte 4.2, 4.3 (testo corretto) e 4.0.1, sulle quali preannuncia delle riformulazioni.

Invita infine i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 4.0.2.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) si associa, invitando a valutare di accantonare anche la proposta 4.0.4 (testo 3).

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti 4.3, 4.0.4 e 4.0.4 (testo 2), per la parte ritenuta proponibile, si intendono ritirati.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), primo firmatario dell'emendamento 4.0.2, si dichiara sorpreso dell'invito al ritiro formulato dalla rappresentante del Governo. Nel dettaglio la proposta, tramite un'opportuna novella dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 36 del 2003, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2029 la possibilità per le imprese di avvalersi delle deroghe previste in ordine ai valori limite fissati per le discariche di rifiuti, ponendosi in linea con la normativa europea.

Lo stringente limite temporale fissato dall'attuale disciplina, unico caso all'interno dell'Unione europea, impone infatti alle acciaierie italiane (inclusa l'ILVA) di ricorrere a complicate e costose procedure per lo smaltimento dei residui, con il risultato che, il più delle volte, questi vengono abbandonati all'aperto con evidenti rischi per l'ambiente circostante. La normativa vigente, inoltre, penalizza le imprese italiane a favore di quelle site in altri Paesi dell'Unione europea, danneggiando la loro competitività.

L'oratore precisa altresì che l'emendamento riprende il testo riformulato di due proposte presentate al cosiddetto « decreto milleproroghe » (Atto Camera n. 1633), nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che avevano ricevuto anche l'avviso favorevole del Ministero dell'ambiente, ritirate tuttavia dai rispettivi presentatori per non allargare eccessivamente il già ampio spettro di azione del provvedimento.

L'attuale sede di esame, per contro, risulta ottimale per la trattazione della tematica e alla luce di ciò l'invito al ritiro appare decisamente poco comprensibile.

Conclude chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2 al fine di approfondire ulteriormente la questione, a suo giudizio connessa con il provvedimento in esame.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, nonché dell'emendamento 4.0.4 (testo 3).

Il PRESIDENTE osserva, altresì, che gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7 risultano, rispettivamente, simili alle proposte 2.0.7 e 2.0.8, riferite all'articolo 2 e già accantonate. In ragione di ciò, propone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

La Commissione conviene.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 4.1, 4.0.3 e 4.0.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 28 febbraio, già convocata alle ore 9, sia anticipata alle ore 8,30.

In relazione a tale proposta, il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) rimarca l'esigenza che sia comunque garantito ai Gruppi un adeguato lasso di tempo per poter valutare i pareri e le riformulazioni proposte dal Governo in merito alle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 986 (Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico), anche nell'ipotesi che giungano domattina tutti i pareri mancanti.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), in ordine al citato disegno di legge, ritiene opportuno conferire il mandato al relatore non oltre giovedì 29 febbraio.

La Commissione conviene sulla proposta di anticipazione della seduta di domattina.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.100/1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

*All'emendamento 1.100, dopo le parole: « All'articolo 27 » aggiungere le seguenti: « comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante." e al ».*

1.100/2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

All'emendamento 1.100, dopo le parole: « gli stessi complessi aziendali » sono inserite le seguenti: « purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali. ».

1.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: “tramite la cessione dei complessi aziendali” sono inserite le seguenti: “o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali”. ».

Art. 2.**2.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo l'ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente: « Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario ».*

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 27 febbraio 2024

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), intervenendo in discussione generale, auspica che il parere della Commissione contempli un'osservazione specifica, volta all'integrazione del testo in esame con la consueta clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sulla questione fondamentale della residenzialità, specialmente in riferimento ai soggetti non autosufficienti, rispetto alla quale lo schema di decreto legislativo non fornisce indicazioni. Tale lacuna è particolarmente grave riguardo al tema dell'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare.

Risulta inoltre opportuna l'integrazione del provvedimento con disposizioni idonee ad approntare un sistema di monitoraggio dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) considera lo schema di decreto legislativo in esame del tutto insoddisfacente, in particolar modo in rela-

zione alle connesse aspettative sociali. In primo luogo, il provvedimento non fornisce soluzioni al problema della frammentazione dell'assistenza sociale e sanitaria nei territori. Inoltre, non tiene conto dell'esigenza di una revisione dei sistemi di accreditamento delle strutture residenziali e le stesse disposizioni che prevedono la successiva adozione di decreti ministeriali sono in diversi casi eccessivamente generiche, anche in riferimento ai termini.

Dopo aver segnalato che non è stata ancora sancita la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata, paventa il protrarsi della situazione di confusione normativa in materia di *caregiver* familiari. Inoltre, è insoddisfacente l'approccio del Governo alla questione della non autosufficienza: incentrato sul criterio dell'età, non contempla alcuna risposta riguardo i soggetti non anziani in condizioni non autosufficienza.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) fa presente preliminarmente che il dibattito sul provvedimento in esame si sta svolgendo in assenza della necessaria intesa nella Conferenza unificata. Prosegue osservando la centralità attribuita dallo schema di decreto legislativo al criterio meramente anagrafico ai fini della definizione delle misure assistenziali, benché tale scelta risulti negli esiti, di fatto, discriminatoria.

Il provvedimento appare fortemente lacunoso in relazione alla definizione dei sistemi per la presa in carico dei soggetti non autosufficienti. A fronte poi della necessità di integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria, l'aspetto sanitario risulta fortemente trascurato, anche in riferimento all'aspetto dell'assistenza domiciliare.

In conclusione, sulla base delle motivazioni espresse, ritiene opportuno che la Commissione esprima un parere teso a porre vincoli precisi al successivo operato del Governo.

Il presidente ZAFFINI rammenta che in difetto della prescritta intesa in sede di Conferenza unificata è comunque possibile lo svolgimento della discussione, essendo la formale acquisizione della documentazione mancante condizione necessaria per la sola votazione dello schema di parere. A tale riguardo, ritiene che la Commissione non mancherà di esprimere contenuti di notevole pregnanza sullo schema di decreto legislativo in esame.

Il senatore ZULLO (*FdI*) suggerisce innanzitutto di focalizzare l'esame sulla coerenza dello schema di decreto con i principi e i criteri di delega. Ritiene inoltre imprescindibile che l'analisi del provvedimento abbia carattere complessivo e non si riduca pertanto a una serie di valutazioni su singoli aspetti, considerati separatamente. La questione della residenzialità e dell'assistenza, anche in rapporto all'applicazione dei livelli essenziali di assistenza, non può infatti non tenere conto dello strumento della valutazione multidimensionale, la quale risulta decisiva nella definizione del processo di presa in carico di ciascun individuo.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) fa presente, rammentando quanto osservato nel corso del ciclo di audizioni, che le possibilità operative

della riforma delineata dallo schema di decreto legislativo è nulla, a fronte della mancanza di risorse dedicate. L'attuazione della stessa è peraltro rinviata all'adozione di una serie di decreti ministeriali.

Il provvedimento non configura in concreto alcuno strumento universalistico, in virtù delle limitazioni previste, che restringono drasticamente il novero degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali, peraltro in contraddizione con le previsioni di cui alla legge delega.

Stupisce inoltre la mancanza di integrazione fra la dimensione sanitaria e la dimensione sociale, a fronte dell'obiettivo di presa in carico complessiva di ciascuna persona. Pertanto è auspicabile che la Commissione suggerisca al Governo modifiche significative sulle questioni richiamate, nonché in materia di residenzialità, strutture residenziali e fruizione di strumenti d'intervento a carattere universalistico.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) ricorda che è la legge delega a fissare le risorse tramite le disposizioni finanziarie recate dall'articolo 8. Quanto alla previsione di successivi provvedimenti di rango non legislativo, cui si è fatto riferimento nel corso del dibattito, fa presente che si tratta di una tecnica legislativa tutt'altro che inusuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

*Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ*

*indi del Presidente
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,15

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FAND (FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ)-ANMIC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI)-ANMIL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO)-UICI (UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI), FISH ONLUS (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP)-ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO), FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE-ANFFAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA)

E/O RELAZIONALE), CITTADINANZATTIVA E AIAS (ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ, DELLA VALUTAZIONE DI BASE, DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER L'ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO)

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 27 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, accompagnato dall'ammiraglio di divisione Luca Conti, Capo Ufficio Generale, dal colonnello Manuel Solastri, Capo Ufficio del Capo Ufficio Generale, e dal capitano Luigi Garrì, aiutante di Campo.

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali rispondono Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, e Luca CONTI, *Capo Ufficio Generale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 27 febbraio 2024

**Comitato IV
Vittime della mafia e testimoni di giustizia**

Orario: dalle ore 12,55 alle ore 13,45